

“CAPITOLATO SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE”

Informazioni sul documento: *Documento in originale firmato da tutte le persone sotto riportate*

Redazione:	Ambiente, Salute e Sicurezza - Nicolosi F.	
Verifica:	Acquisti – Guagliardo F.	
	Relazioni Industriali e Servizi Generali - Artale G.	
	Manutenzione e Costruzioni – Bifulco A.	
	Affari Generali – Metastasio G.	
Approvazione:	Operazioni - Bruno Martino	
Data di entrata in vigore: 01/10/2017	Revisione: 1	

Revisioni:

Revisione	Data di approvazione	Descrizione delle modifiche
1	1 Ottobre 2017	Inserimento dei riferimenti alla normativa nazionale HSE ed alle procedure aziendali più direttamente applicabili; separazione fra gli adempimenti documentali e quelli operativi richiesti alle società appaltatrici; inserimento degli adempimenti in materia di prevenzione e lotta antincendio; adeguamento della terminologia e dei riferimenti ai Regolamenti Europei CLP e REACH; rivisitazione della sezione dedicata alla gestione degli aspetti ambientali; inserimento di un paragrafo dedicato alle caratteristiche dei DPI ammessi in stabilimento; aggiunta di un paragrafo specifico in relazione all'uso dei rilevatori portatili di gas; rivisitazione dei prospetti afferenti gli oneri di sicurezza.

SOMMARIO

1. SCOPO	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. DEFINIZIONI	4
4. RIFERIMENTI.....	15
5. POLITICA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE ED ENERGIA DI ISAB.....	16
6. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI	17
6.1 Documentazione che le imprese devono presentare prima della firma del contratto d'appalto o dell'ordine.....	17
6.2 Documentazione che ogni impresa esecutrice deve consegnare prima dell'inizio dei lavori.....	19
6.3 Lavoratori Autonomi	21
6.4 Impiego di Lavoratori con contratto di Somministrazione di Lavoro	21
6.5 Impiego di Lavoratori distaccati	22
6.6 Impiego di Lavoratori con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (cd. Co.Co.Co.).....	23
6.7 Lavoratori migranti	23
6.8 Prestazioni professionali di natura intellettuale.....	24
6.9 Lavori in ambito D. Lgs. 81/08 art. 26	24
6.10 Lavori in ambito D. Lgs 81/08, titolo IV	25
6.11 Lavori subacquei.....	26
6.12 Lavori elettrici.....	26
6.13 Accesso di macchine, mezzi e attrezzature.....	26
6.14 Documentazione per il ricorso al nolo di mezzi e attrezzature	27
6.15 Adempimenti in materia di prevenzione e lotta antincendio.....	27
6.16 Utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti.....	28
6.17 Utilizzo sostanze chimiche pericolose.....	28
6.18 Documentazione da tenere in cantiere.....	29
7. ADEMPIMENTI OPERATIVI.....	32
7.1 Comportamenti attesi.....	32
7.2 Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione lavori	34
7.3 Apprestamenti di aree e servizi concesse in uso all'Impresa Esecutrice	36
7.4 Impiego di macchine, mezzi e attrezzature	37
7.5 Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti	38
7.6 Utilizzo di sostanze e prodotti chimici.....	38
7.7 Impiego di ponteggi.....	39

7.8 Prescrizioni particolari negli “ambienti sospetti di inquinamento” e nei luoghi “confinati”	40
7.9 Gestione degli infortuni e degli incidenti	40
7.10 Gestione degli aspetti ambientali	41
7.11 Gestione delle emergenze	44
7.12 Dispositivi di protezione individuale e collettiva	45
7.13 Rilevazione di GAS industriali mediante rilevatori portatili	45
7.14 Obblighi speciali in materia di Salute Sicurezza e Ambiente	46
8. ONERI DI SICUREZZA	48
Modalità di Compilazione Tabella A	56
Modalità di Compilazione Tabella B	56
9. SISTEMA SANZIONATORIO	57
9.1 Tipologie di sanzioni.....	58

1. SCOPO

Il presente capitolato codifica le principali misure da adottare ed osservare in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente da parte dei soggetti che sottoscrivono ed applicano contratti di appalto per la realizzazione di prestazioni d'opera e servizi.

Tale documento è da intendersi esplicativo, ma non esaustivo del complesso di doveri e di obblighi che le imprese esecutrici sono tenute ad osservare in virtù delle norme di legge e di buona tecnica in vigore; le Imprese esecutrici, titolari di contratto di appalto, sono tenute a portare il medesimo a conoscenza delle proprie Imprese Subappaltatrici.

Il documento infine integra e non sostituisce specifiche regole e prescrizioni operative vigenti all'interno di ISAB, alle quali le imprese esecutrici e tutti i soggetti per essi operanti dovranno attenersi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Capitolato Salute Sicurezza e Ambiente (di seguito definito capitolato) si applica a tutti i lavori da eseguire nell'ambito delle proprietà, pertinenze e/o comunque competenze di ISAB ed è parte integrante dei rapporti contrattuali in essere con la medesima e in particolare di ogni contratto di appalto lavori, dei contratti d'opera e di somministrazione e relativo "Capitolato Generale per Appalto Lavori ed. 03/09' stipulati tra ISAB, e l'Appaltatore e/o aventi causa (ad es. imprese esecutrici). Nel caso lo stesso ambito venisse trattato in modo diverso all'interno del presente documento e/o in documenti diversi sarà applicata l'interpretazione più restrittiva come adempimenti HSE.

3. DEFINIZIONI

Per le nozioni di contratto d'appalto, di somministrazione, e d'opera si rinvia alle definizioni contenute nel codice civile.

ATI (Associazione Temporanea tra Imprese): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Con la costituzione dell'associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, vengono rappresentate, tramite la figura del mandato collettivo con rappresentanza, da una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l'impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente.

Consorzio E' il contratto con cui più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Giuridicamente i consorzi possono essere variamente configurati.

Committente: persona giuridica che affida ad un appaltatore un servizio/lavoro (ISAB S.r.l.).

Subappaltatore: Terzo a cui l'appaltatore affida, in parte, e previa autorizzazione scritta di ISAB S.r.l., l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. Il subappalto è ammesso esclusivamente nel caso in cui riguardi lavori accessori e/o complementari e quindi tipologicamente diversi (rispetto alla specializzazione base) da quelli fornibili dallo stesso Appaltatore (per esempio noleggio a caldo di mezzi d'opera) e la sua entità non superi il 30 % del valore del lavoro complessivo.

Appaltatore: è l'impresa che ha avuto assegnato dalla Committente l'appalto dell'opera o dei lavori/servizi. Nel presente capitolato tale figura rientra nella definizione di Impresa Esecutrice (v. paragrafo 2.8).

Impresa Affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Imprese Esecutrici: si intendono tutte le Imprese, Appaltatrici e Subappaltatrici, che operano all'interno di un Cantiere o all'interno dei Siti Produttivi e/o Sedi di ISAB. E', dunque, l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Sono da considerarsi Esecutrici anche le imprese che, a fronte di un Ordine di Acquisto di apparecchiature / impianti, operano a qualsiasi titolo (montaggio, supervisione, messa in servizio, collaudi, assistenza ai montaggi) all'interno di un Cantiere o all'interno dei Siti Produttivi e/o Sedi di ISAB.

Subappalto: l'impresa Esecutrice può subappaltare parte dell'opera o dei lavori ad altra impresa o lavoratore autonomo, dietro specifica autorizzazione scritta della Committente in accordo alla procedura vigente.

L'Impresa Esecutrice è direttamente responsabile, nei confronti della Committente, dell'operato dei suoi subappaltatori, solidalmente rimane responsabile anche l'impresa che subappalta l'attività.

Cantiere: si intendono le Aree di Lavoro interessate dalle attività svolte dalle imprese esecutrici nei siti, sedi o aree gestite da ISAB.

Noli di Macchine/Mezzi e Attrezzature L'impresa Esecutrice, nello svolgimento delle prestazioni, può ricorrere all'utilizzo di Macchine/Mezzi o Attrezzatura di terzi.

Nel caso in cui il ricorso preveda il solo impiego di macchine/mezzi o attrezzature si parla di "**Nolo a Freddo**"; qualora si renda necessario anche l'impiego di personale di terzi addetto alla conduzione/manovra, si parla di "**Nolo a Caldo**".

Il Nolo a Caldo si configura come un Subappalto (a prescindere dall'importo del contratto di nolo), per cui l'Impresa Esecutrice dovrà richiedere preventiva autorizzazione alla Committente. Esempi di Noli a Caldo con operatore: utilizzo, con operatore, di Autogrù per attività di montaggio, di Mezzi per escavazione e movimento terra, di Autopompa per getti di calcestruzzo; Utilizzo di Mezzi per il trasporto delle terre provenienti dagli scavi di cantiere. Non sono da considerare Noli a caldo l'utilizzo di mezzi, autogrù senza operatore; la fornitura di calcestruzzo tramite autobetoniera, il solo trasporto di materiali/apparecchiature a piè d'opera mediante l'uso di elicottero.

Permesso di lavoro: documento con il quale ISAB S.r.l. autorizza l'esecuzione di un lavoro dando indicazione sui rischi specifici dell'ambiente nel quale si svolge il lavoro e le eventuali operazioni di prevenzione da attuare prima, durante ed alla conclusione del lavoro. Nel Permesso di Lavoro si raccolgono in modo sistematico e formalizzato tutte le informazioni necessarie ad eseguire un lavoro nel pieno rispetto della sicurezza e igiene sul lavoro. Il Permesso di lavoro viene redatto e gestito secondo quanto previsto nella Procedura Aziendale ISAB PR-QASE 46-06 Rev. 11.

Supervisione dei lavori: La Committente controlla l'esecuzione dei lavori tramite i **Preposti** di Manutenzione e Costruzione (Tecnici di coordinamento lavori e Responsabili di Manutenzione e Costruzione), unitamente a tutto il personale della funzione Manutenzione e Costruzione, al personale dell'Esercizio e alla funzione Ambiente Salute e Sicurezza. I Preposti di Manutenzione e Costruzione seguono l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Impresa Esecutrice, tenendo conto delle esigenze generali della Committente, eventualmente apportando eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori. In corso d'opera i Preposti verificheranno, attraverso sopralluoghi e ispezioni, che vengano rispettate le disposizioni aziendali in tema di Salute, Sicurezza e Ambiente, controllando la conformità alle Norme di legge e alle disposizioni aziendali e la loro ineccepibile esecuzione, contestandone le eventuali inadempienze riscontrate. Infine tutto il personale menzionato ed in particolare i Preposti di Manutenzione e Costruzioni unitamente alla funzione Ambiente Salute e Sicurezza, per l'espletamento dei sopra citati compiti avrà diritto all'accesso in qualsiasi momento e circostanza alle officine di cantiere, box e magazzini dell'Impresa Esecutrice, per effettuare tutti quei controlli che, a suo giudizio, siano necessari e di competenza di ISAB S.r.l..

Coordinamento in fase di esecuzione dei Lavori: nel caso di attività lavorative soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si applicherà l'art. 26 che definisce le modalità secondo le quali dovranno essere svolte le attività di cooperazione e coordinamento tra il Datore di lavoro Committente e i Datori di lavoro delle imprese esecutrici. Nel caso di attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Titolo IV, l'attività di cooperazione e coordinamento è svolta per conto della Committente dal Coordinatore per l'esecuzione lavori (CSE), appositamente nominato.

Responsabile dell'Impresa Esecutrice: sarà obbligo dell'Impresa Esecutrice nominare un Responsabile d'impresa che agirà in nome e per conto della stessa ad ogni effetto. Pertanto tutte le comunicazioni e le disposizioni della Committente al medesimo rivolte si intendono anche date all'Impresa Esecutrice. Al Responsabile d'Impresa sarà anche rivolta, da parte della Committente, ogni comunicazione o disposizione verbale o scritta. Anche i Subappaltatori, in qualità di imprese esecutrici, dovranno individuare al loro interno un Responsabile di Impresa, a prescindere dalla durata e dall'importo dei lavori ad essi affidati. L'Impresa Esecutrice dovrà assicurarsi che il Responsabile d'Impresa designato abbia idonei poteri e capacità oltre che piena conoscenza di tutte le norme e le clausole che disciplinano il Contratto in essere. L'Impresa Esecutrice, in caso di necessità, può nominare eventuali Sostituti del Responsabile d'Impresa, che dovranno essere comunicati preventivamente alla Committente.

Capo Cantiere: sarà obbligo dell'Impresa Esecutrice nominare una persona esperta e professionalmente qualificata quale Capo Cantiere che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in genere della perfetta esecuzione delle opere, ferma restando la responsabilità più generale dell'Impresa Esecutrice. Al Capo Cantiere sarà anche rivolta, da parte della Committente, ogni qualsiasi comunicazione o disposizione verbale o scritta attinente al cantiere e ai lavoratori impiegati. Il Capo Cantiere dovrà essere presente in cantiere anche in caso di subappalto, e non potrà essere sostituito da un Capo Cantiere del subappaltatore, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Committente. Anche i Subappaltatori, in qualità di imprese esecutrici, dovranno individuare al loro interno un Capo Cantiere, a prescindere dalla durata e dall'importo dei lavori ad essi affidati.

I Capi Cantiere dovranno essere di gradimento della Committente ed i loro nominativi dovranno essere notificati per iscritto all'Ufficio Acquisti di ISAB e al Supervisore dei lavori prima dell'inizio dei lavori.

In corso d'opera è facoltà della Committente, su segnalazione dei Preposti di Manutenzione e Costruzione (Tecnici di coordinamento lavori e Responsabili di Manutenzione e Costruzione) e della funzione Ambiente Salute e Sicurezza, richiederne ed ottenerne l'immediata sostituzione.

Al Capo Cantiere competerà l'osservanza, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Impresa Esecutrice, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di

sicurezza sul lavoro definite dal presente capitolato, e in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale, del personale degli eventuali Subappaltatori e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie, sia alle persone che alle cose e ad osservare le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di precauzioni e tutela ambientale.

L'Impresa Esecutrice dovrà assicurarsi che il Capo Cantiere designato abbia piena conoscenza di tutte le norme e le clausole che disciplinano il Contratto in essere.

L'Impresa Esecutrice, in caso di necessità, potrà nominare eventuali sostituti del Capo Cantiere che dovranno essere comunicati preventivamente alla Committente.

Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dell'Impresa Esecutrice: le imprese esecutrici provvederanno ad individuare per il cantiere e/o per i lavori affidatigli, un Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente e a mantenere attiva a loro cura e spese, una valida organizzazione di sicurezza e ambiente. I nominativi saranno portati a conoscenza di ISAB prima dell'inizio del Lavoro e tramite comunicazione scritta, con la specificazione del numero dei suoi componenti e l'indicazione della capacità professionale degli stessi ad assolvere adeguatamente i compiti loro assegnati. Tale fatto non costituirà comunque manleva delle responsabilità dell'impresa Esecutrice e dei suoi dipendenti. Il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dell'Impresa Esecutrice sarà sempre presente in cantiere e dovrà supportare il Capo Cantiere, il quale ha l'obbligo di garantire che l'esecuzione del Lavoro si svolga in condizioni di massima sicurezza. Capo Cantiere e Responsabile dovranno coordinarsi, tra l'altro, in modo attento e rigoroso con i Capi Cantiere e gli Addetti delle altre imprese presenti.

Nel caso l'Appaltatore operi in cantiere con 20 o più persone (inclusi i dipendenti di eventuali subappaltatori), il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dovrà essere dedicato a tale funzione a tempo pieno e non potrà ricoprire altri ruoli.

Il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente non potrà contemporaneamente coprire anche il ruolo di capocantiere.

Il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dovrà, in particolare, collaborare con il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti dell'Impresa Esecutrice, per:

- a.** promuovere la politica di 'Zero Incidenti';
- b.** partecipare insieme al Responsabile di Impresa agli incontri di Sicurezza, garantendo il corretto e tempestivo flusso informativo verso i propri subappaltatori;
- c.** collaborare con il Responsabile di Impresa e i Preposti nel garantire che le disposizioni di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente siano effettivamente osservate;
- d.** richiedere al Responsabile dell'impresa e/o Capo Cantiere ed ai Preposti la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed immediato;

- e. visionare ogni documento attinente la sicurezza relativo alla propria Impresa e garantirne la completezza e correttezza;
- f. preparare e condurre i corsi di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e ambiente del personale dell' Impresa Esecutrice e dei suoi Subappaltatori;
- g. verificare e suggerire eventuali adattamenti e/o modifiche al DUVRI e al Piano Operativo di Sicurezza e divulgare i contenuti dello stesso a tutto il personale dell'impresa e dei suoi Subappaltatori;
- h. assicurare che tutto il personale dell'impresa e dei suoi Subappaltatori osservino rigorosamente tutte le Norme e le procedure ISAB applicabili in materia di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente;
- i. prendere, quando richiesto dalla Committente ed in ogni caso tutte le volte che lo stesso lo ritenesse necessario, accordi specifici con altre imprese o ditte operanti in concomitanza all'interno di ISAB, atti a salvaguardare l'incolumità di tutti i lavoratori e l'ambiente;
- j. partecipare alle riunioni indette dalla Committente, intese a promuovere informazioni (rischi specifici sui luoghi di lavoro, ecc.) deliberazioni ed iniziative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza, salvaguardia dell'ambiente ed a verificarne ed esigerne le attuazioni;
- k. programmare ed eseguire regolari visite di ispezione sulla Sicurezza/Ambiente dei propri cantieri all'interno di ISAB e promuovere e coordinare necessarie azioni di rimedio nel caso di eventuali situazioni insicure e/o di impatto ambientale;
- l. proporre al Capo Cantiere tutti i provvedimenti e le cautele che ritenesse necessari per la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
- m. informare il personale dell'Appaltatore e dei suoi Subappaltatori delle potenziali situazioni di pericolo e dei potenziali incidenti mancati;
- n. assistere e collaborare alle investigazioni sugli eventuali incidenti;
- o. mantenere un archivio aggiornato su tutte le informazioni connesse alla sicurezza/ambiente, detto archivio dovrà includere i rapporti sugli infortuni, sui danni e sugli incidenti mancati, come pure un'analisi dei vari tipi di incidenti.

La Committente si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del Responsabile alla Salute, Sicurezza e Ambiente. Inoltre, in funzione della tipologia e della complessità del cantiere, la Committente potrà richiedere anche alle imprese Subappaltatrici di individuare un proprio Responsabile alla Sicurezza di cantiere.

Lavoratore Autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione in piena autonomia organizzativa. L'impiego dei lavoratori Autonomi da parte delle Imprese Esecutrici deve essere preventivamente autorizzato dalla Committente come per i Subappalti.

Richiedente: Funzione di Raffineria che richiede la prestazione. Non coincide necessariamente col Gestore del Contratto (ved. 2.20).

Gestore del Contratto: Funzione di Raffineria/personale sociale responsabile della gestione del contratto con Impresa Appaltatrice. E' il Responsabile della Gestione e delle applicazioni del Contratto.

Supervisore dei lavori: Funzione di Raffineria/personale sociale deputato alla supervisione dei lavori che le aziende esterne svolgono nei siti/cantieri in cui opera ISAB.

Somministrazione di Lavoro: in esecuzione del Contratto di Somministrazione, un'Agenzia per il lavoro provvede, dietro corrispettivo, alla fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato o indeterminato, a favore di un'azienda utilizzatrice che assume i poteri di gestione e organizzazione della prestazione lavorativa.

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (cd. Co.Co.Co.): Tipologia di rapporto di lavoro che non instaura una relazione di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore. il Co.Co.Co. descrive, infatti, un lavoro cosiddetto parasubordinato, cioè autonomo, ma svolto con modalità analoghe a quelle rintracciabili nel lavoro subordinato.

Distacco: l'ipotesi di distacco di personale si configura quando un Datore di Lavoro rende temporaneamente uno o più lavoratori disponibili presso altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Lavori a Mare: sono quei lavori che si svolgono in mare e richiedono l'impiego di mezzi navali, ricadendo nell'ambito di applicazione del codice della navigazione e della specifica legislazione (in particolare il D.lgs 271/99 e s.m.i.).

Lavori Subacquei: sono quei lavori che prevedono l'impiego di operatori subacquei e le relative attrezzature.

Lavori in Altezza: sono quei lavori che devono essere svolti ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto al piano di calpestio.

Lavori Elettrici: per lavori elettrici si intendono gli interventi su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. I lavori elettrici devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico, ossia da PES (Personale Esperto) o PAV (Personale Avvertito). L'attribuzione dei profili professionali di PES e PAV è di pertinenza del Datore di Lavoro dell'impresa Esecutrice dei lavori elettrici, che nomina gli operatori sulla base:

- dell'esperienza di lavoro maturata,
- dell'istruzione acquisita sull'impiantistica elettrica, sui pericoli ad essa connessi e sulla relativa normativa di sicurezza;

- delle caratteristiche personali maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l'operatore affidabile.

Spazi Confinati (Rif. D.P.R. 177/2011 e s.m.i. – Addendum A Procedura Isab PR QASE 46-06 Rev.1): si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all'interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

Non è possibile fornire una lista completa di tutti gli spazi confinati. Alcuni ambienti possono comportarsi come spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica.

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Piano di Emergenza: ogni Impresa Esecutrice deve predisporre e tenere costantemente aggiornato un proprio Piano di Emergenza che dovrà tener conto del tipo di attività svolta e delle aree in cui opera. Il Piano deve essere armonizzato con quello del Sito stesso e una copia del Piano deve essere trasmesso alla Committente prima dell'inizio dei lavori. Il Piano di Emergenza deve contenere le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. Deve essere redatto nel rispetto del D.M. 388/03 e s.m.i., del D.M. 10/3/98 e s.m.i., del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e deve tener conto delle eventuali prescrizioni degli Enti Locali di Soccorso.

Addetti alla gestione delle emergenze: lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza che abbiano un'adeguata e specifica formazione inclusi gli aggiornamenti periodici. I nominativi dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze (lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio e primo soccorso) devono essere comunicati alla committente preventivamente all'inizio dei lavori oggetto del contratto.

Responsabile lavori: in ambito D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo IV il Responsabile lavori è il soggetto incaricato dalla Committente, che garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nel corso delle varie fasi di attività di cantiere.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: in ambito D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo IV "Direttiva cantieri", ove previsto, viene designata la figura del Coordinatore in materia di sicurezza e di tutela della salute durante la progettazione dell'opera (di seguito denominato Coordinatore per la Progettazione). Trattasi di soggetto, incaricato dalla Committente o dal Responsabile lavori, a cui è affidato il compito di redigere - durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo Tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): nel caso di attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo IV è prevista la figura del Coordinatore in materia di sicurezza e di tutela della salute durante la realizzazione dell'opera (di seguito denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori). E' il soggetto (che non può essere il

Datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato), incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei lavori, a svolgere i compiti di cui all'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i.. In particolare, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, organizza tra i Datori di Lavoro delle imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.

Nei casi previsti dal Titolo IV il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redige anche il Piano di sicurezza e coordinamento. Il Coordinatore, nel caso la dimensione del cantiere lo richieda, può avvalersi di collaboratori che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti.

Rischi di area: sono quei rischi, specifici dei Siti e delle Sedi ISAB, che restano attivi nell'area durante l'esecuzione del lavoro e che la Committente comunica all'Impresa Esecutrice affinché quest'ultimo li prenda in considerazione nella pianificazione dei propri lavori, nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare, predisponendo la necessaria informazione/formazione al personale per esso operante ne sito.

Piani di emergenza dei Siti: sono le norme e i piani di emergenza, specifici dei Siti e/o delle Sedi ISAB, predisposti da ISAB, che vengono consegnati all'Impresa Esecutrice affinché quest'ultimo ne prenda visione, ne segua le misure indicate e ne tragga le informazioni necessarie per stilare il proprio Piano di Emergenza di Cantiere, da portare a conoscenza del personale a vario titolo per essa operante.

Piano di Sicurezza dell'Impresa: è il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per le attività di cantiere oggetto dell'appalto, redatto a cura del Datore di Lavoro di ogni Impresa Esecutrice, ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i.. Tale documento dovrà tener conto in particolare dei Rischi di Area e Norme di Emergenza comunicati dalla Committente. L'Appaltatore, in sede di richiesta di offerta, riceverà una emissione "preliminare" del DUVRI relativo ai lavori oggetto del contratto. Sulla scorta del DUVRI, dell'elenco lavori e dopo il sopralluogo in campo, l'appaltatore dovrà a sua volta redigere, nel caso di attività in spazi confinati o su richiesta specifica della Committente, un proprio Piano di Sicurezza (PSI) da consegnare a ISAB, in tempo utile o comunque in accordo a quanto riportato nell'ordine/contratto, rispetto all'inizio dei lavori, in cui saranno riportate le attività da svolgere con le relative modalità di realizzazione, nonché tutte le azioni per massimizzare la sicurezza in campo. Il suddetto piano di sicurezza dovrà essere integrato, quando necessario, dai Piani di Sicurezza di tutte le imprese che a qualsivoglia titolo (mandanti e mandatarie, consorziate, subappaltatrici, ecc.) parteciperanno alla realizzazione dei lavori. E' onere dell'appaltatore verificare e validare la coerenza del Piano di Sicurezza delle singole imprese rispetto al proprio. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza e dei criteri procedurali e organizzativi previsti dalle leggi in materia di Sicurezza e dal DUVRI. Tali oneri, così come anche previsto nel DUVRI della Committente, ed eventualmente integrati dalle osservazioni dell'Appaltatore verranno riconosciuti a parte e non saranno soggetti a ribassi d'asta.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenze (DUVRI): è il documento nel quale sono valutati tutti i rischi di interferenza che possono verificarsi in stabilimento in modo da soddisfare l'art. 26, comma 3, 3-bis, 3-ter, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ISAB, oltre che a comunicare all'Appaltatore, mediante il DUVRI, tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro in modo da procedere alla valutazione delle possibili interferenze e della loro eliminazione o, ove non possibile, della loro riduzione al minimo, ha provveduto a riportare, sempre nel presente documento, le prescrizioni sui Dispositivi di Protezione Individuale minimi da adottare all'interno dei siti produttivi, integrati con i Dispositivi di Protezione Individuali propri dell'Appaltatore (che servono a proteggere i lavoratori dai "Rischi di mestiere").

Si ricorda che oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale "standard", che devono essere sempre indossati da tutti i lavoratori quando si recano nelle aree operative, sono previsti nello stabilimento anche dei Dispositivi di Protezione Individuale "specifici" che verranno prescritti da Isab nell'ambito dell'emissione dei Permessi di Lavoro e/o che verranno indicati in Impianto mediante apposita cartellonistica.

Il DUVRI è pertanto un documento Unico, Dinamico e Condiviso:

- unico, così come il DVR è unico per l'Azienda o l'unità produttiva;

- dinamico, come conseguenza diretta del requisito di Unicità, il documento può e deve essere aggiornato in relazione ai cambiamenti;
- condiviso, in quanto il comma 2 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce l'obbligo della partecipazione attiva da parte di ogni datore di lavoro delle Imprese coinvolte, alla Cooperazione e al Coordinamento – il DUVRI, redatto senza tali coinvolgimenti infatti, può vanificare la finalità dello stesso.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura.

Le disposizioni in esso contenute non si applicano ai rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; tali costi non sono soggetti a ribasso.

Tutta la problematica di seguito affrontata è pertinente solo laddove i lavori non siano assoggettati all'applicazione della direttiva cantieri, trattata nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'obbligo di stesura del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.

Il presente documento è destinato a fornire a chiunque (Lavoratori Autonomi od Imprese Appaltatrici) sia chiamato ad operare all'interno dei Siti di ISAB, tramite contratto di appalto o di prestazione di lavoro autonomo, le conoscenze ed i dati necessari al fine di poter:

- essere informato sull'organizzazione, sui regolamenti e sulle procedure (emergenze incluse);
- programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione, sia generali che specifiche di propria competenza e responsabilità, sulla base della conoscenza del Sito in cui opera;
- cooperare con ISAB e le altre Imprese Appaltatrici o Lavoratori Autonomi, eventualmente impegnate all'interno della stessa area, per attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi dell'attività lavorativa;
- provvedere alla necessaria e conseguente opera di informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi e sulle misure generali e specifiche di tutela.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.): nel caso di attività ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., il Coordinatore per la Progettazione o per

L'Esecuzione, preliminarmente nominato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori, redige un Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tale documento contiene:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- la stima dei costi legati alla sicurezza e alla salute che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene trasmesso in fase di gara, a cura della Committente, alle imprese esecutrici ed a tutte le Ditte che opereranno a qualsiasi titolo (montaggio, supervisione, messa in servizio, collaudi, assistenza ai montaggi) in cantiere.

Il PSC ed i relativi Costi della sicurezza dovranno essere formalmente accettati; le imprese esecutrici e le ditte fornitrici si impegnano a trasmetterlo ai propri Subappaltatori.

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.): documento che i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV. Tale documento deve riportare le informazioni relative alle attività svolte nello specifico cantiere e valutati tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell'impresa. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici di primo livello e le Imprese mandatarie delle ATI/Consorzi dovranno garantire che i POS dei propri subappaltatori siano congruenti e coordinati tra loro e allineati con le prescrizioni del PSC (preventivamente trasmesso).

Pulizia: azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

4. RIFERIMENTI

- PR-QASE 42-02, "Attività di Informazione terzi in materia HSE e per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti";
- Mod. 63-02-12, Conferimento di Incarico a Terzi;
- PR QASE 46-06 – "Procedura per il rilascio dei Permessi Di Lavoro";

- DUVRI Generale di Sito;
- PR QASE 46-12 – “Servizio di guardiania e controllo accessi”;
- PR AS 46-11 – “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”;
- PR QASE 46 – 51 – “Rilevazione di GAS Industriali mediante rilevatori portatili”;
- PR A 46 -10 – “Gestione dei rifiuti di Raffineria”;
- Piano di Emergenza di sito;
- DPR 177/2011 e s.m.i.- Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.- Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 10/3/1998 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 388/2003 e s.m.i.- Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

5. POLITICA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE ED ENERGIA DI ISAB

Salute delle persone, Sicurezza degli impianti e tutela dell’Ambiente sono i valori guida per salvaguardare il patrimonio umano e industriale, i beni ambientali e la comunità.

La presente Politica è basata sui principi della Politica sulla Salute, Sicurezza e Ambiente di LUKOIL. Consapevole della propria responsabilità, ISAB intende favorire una crescita economica nel lungo termine e la stabilità sociale, promuovendo la prosperità e il progresso, nonché garantire la conservazione dell’ambiente e l’utilizzo razionale delle risorse naturali.

Obiettivi prioritari di ISAB sono la tutela delle condizioni di sicurezza sul lavoro per i dipendenti e per quanti operano nei propri siti produttivi, la difesa della salute del proprio personale e della popolazione residente nel territorio, nonché la conservazione, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, dell’ambiente naturale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi ISAB ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza, di salvaguardia della Salute, di tutela dell'Ambiente e di efficiente utilizzo dell’Energia.

Tale sistema, certificato secondo i requisiti degli standard OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 50001, è stato formulato in pieno accordo alle leggi nazionali, in conformità ai regolamenti europei e secondo i migliori standard internazionali del settore.

Nel rispetto dei valori sopra espressi e per il raggiungimento degli obiettivi prioritari , ISAB si impegna a:

- ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività, grazie all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- migliorare i livelli di sicurezza, di tutela della salute e dell'ambiente, mediante l'incremento dell'affidabilità dell'attrezzature, nonché l'adozione di nuove tecnologie e di sistemi automatizzati di prevenzione degli incidenti;
- assicurare il rispetto delle leggi Italiane, dei regolamenti Europei e delle norme specifiche del settore;
- valutare preventivamente i rischi per la sicurezza, per la salute e per l'ambiente, nonché gli aspetti energetici delle proprie attività;
- rispettare la priorità delle azioni di prevenzione rispetto a quelle di protezione;
- monitorare costantemente le performance in tema di sicurezza, ambiente ed energia;
- promuovere tutte le iniziative tese a ridurre la probabilità di incidenti;
- attuare programmi di continuo miglioramento;
- esigere dai propri dipendenti e dal personale delle aziende che lavorano per ISAB il pieno rispetto delle norme di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di gestione efficiente dell'energia e di prevenzione delle situazioni di emergenza;
- garantire la piena efficienza degli organi di gestione delle emergenze;
- adottare procedure finalizzate alla verifica interna della conformità ai requisiti legislativi;
- riesaminare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, in ragione dei risultati conseguiti, individuare azioni di miglioramento;
- mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle tematiche relative a Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia;
- rendicontare agli azionisti ed ai propri dipendenti tutte le attività effettuate nell'ambito della sicurezza, della prevenzione incendi, della salvaguardia ambientale e della tutela della salute;
- diffondere la presente Politica a tutti i livelli e garantire il controllo sull'adempimento degli impegni ivi assunti.

6. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

6.1 Documentazione che le imprese devono presentare prima della firma del contratto d'appalto o dell'ordine

Prima della firma di accettazione del contratto d'appalto l'Impresa Esecutrice/Fornitore con prestazioni dovrà presentare alla Funzione Acquisti di ISAB e al Richiedente o al suo delegato e a

Servizi Generali la seguente documentazione:

- ✓ Copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato già richiesto in fase di qualifica;
- ✓ Copia del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con validità non anteriore a 3 mesi;
- ✓ Dichiarazione di assenza provvedimenti/sospensioni ex art. 14 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Impegno a stipulare ed esibire al gestore del contratto, prima dell'inizio dei lavori, le seguenti

Polizze Assicurative:

- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Assicurazione di responsabilità civile verso terzi con massimale pari, salvo diversa pattuizione contrattuale, ad almeno 2.000.000 di euro (due milioni), e comunque non inferiore al valore contrattuale per singolo evento che causi incidenti con perdite e/o danni a cose/beni materiali o animali, infortuni con lesioni o morte di persone;
- Polizza Infortuni professionali;
- Assicurazione contro gli infortuni, per tutto il personale occupato, in aggiunta alle eventuali coperture di legge, i cui capitali assicurati non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:
 - caso morte, 5 volte la retribuzione annua lorda;
 - caso invalidità permanente, 7 volte la retribuzione annua lorda.
 - In alternativa, il capitale assicurato non potrà essere inferiore a 100.000 euro per persona.

Tutte le polizze assicurative stipulate dall'Impresa Esecutrice devono contenere la seguente clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione:

"Gli assicuratori rinunciano espressamente ai loro diritti espliciti ed impliciti di surrogazione nei confronti della Committente, sue consociate, loro assicuratori, dipendenti e rappresentanti".

- ✓ Copia degli Atti costitutivi delle Associazioni/Raggruppamenti Temporanei di Impresa e/o dei Consorzi.

Dichiarazione di accettazione del:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (nel caso di ambito legislativo D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Titolo IV);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (nel caso di ambito legislativo D.lgs 81/08 e s.m.i. - art. 26);
- Documento elaborato per la stima dei costi della sicurezza;
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e visita degli ambienti di lavoro;
- Dichiarazione di accettazione del presente capitolato in tutte le sue parti;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le procedure presenti nell'allegato 3 del DUVRI

Generale di sito.

L'impresa Esecutrice che intende ricorrere al **subappalto** deve presentare, in fase di offerta o comunque con congruo anticipo, richiesta di autorizzazione al subappalto alla **Funzione Acquisti della Committente e/o al Richiedente o al suo delegato**; in accordo alla procedura ISAB "ILA Q 72-01-01 Gestione Subappalti, ATI e Consorzi" vigente.

La Committente, sulla base delle informazioni ricevute, e se necessario a seguito di un incontro con l'Impresa subappaltatrice, concederà o meno l'autorizzazione al Subappalto.

Prima dell'accesso in cantiere del Subappaltatore, l'impresa Esecutrice dovrà consegnare al Supervisore dei Lavori (Preposto) copia dell'accordo contrattuale stipulato con il subappaltatore che potrà non contenere le indicazioni economiche.

Nei Cantieri, presso i Siti o le Sedi di ISAB, **non sono ammessi lavoratori minorenni**, salvo autorizzazione specifica da parte della committente.

6.2 Documentazione che ogni impresa esecutrice deve consegnare prima dell'inizio dei lavori

L'Impresa Esecutrice dovrà presentare per sé e per i propri subappaltatori al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali in tempo utile prima dell'inizio dei lavori o nei termini definiti dal contratto d'appalto, la seguente documentazione:

a) dichiarazione con la quale comunica:

- il contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti;
- estremi delle posizioni assicurative INPS e INAIL;
- di aver ottemperato, nell'ambito dell'impresa, agli obblighi previsti dal Dlgs 81/08 e s.m.i.;

b) copia del D.U.R.C. in corso di validità;

c) l'organizzazione dell'impresa, in riferimento al Cantiere per le seguenti figure:

- Il Responsabile d'Impresa ed eventuali suoi sostituti;
- Il Capo Cantiere;
- Il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dell'impresa in cantiere;
- Il/I Capo/i Squadra;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Gli Addetti alla squadra di primo soccorso e antincendio per il cantiere;
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Il Medico Competente;

d) la seguente documentazione, ai fini del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento ISAB, sarà fornita dall'impresa a Servizi Generali **solo dopo** l'autorizzazione da parte del richiedente o di un suo delegato e del gestore del contratto:

- elenco nominativo del personale interessato fornendo per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e qualifica,
- documento di riconoscimento per ogni lavoratore (carta di identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione;
- copia della comunicazione obbligatoria UNILAV;
- attestato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente;
- autocertificazione dei dipendenti in cui attestino di non essere mai stati alle dirette dipendenze di /ISAB.

e) Dichiarazione con la quale il Datore di lavoro "assicura che il personale alle proprie dipendenze e quello di eventuali subappaltatori / lavoratori autonomi, che sarà impiegato in cantiere, sarà preventivamente informato/formato circa la mansione da svolgere, i rischi specifici, l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi di prevenzione e protezione, nonché del Piano di Emergenza di sito;

f) Copia dei certificati attestati che comprovano l'avvenuta formazione/addestramento e/o abilitazione in merito a:

- lavori in quota;
- utilizzo D.P.I. di 3" categoria, come le maschere antigas/autorespiratori, le imbracature di sicurezza, ecc.;
- montaggio Ponteggi e Opere Provvisoriali;
- bonifiche di materiale contenente fibre (ceramiche, amianto, silicio);
- movimentazione/sollevamento carichi con mezzi meccanici;
- Lavori all'interno di Spazi Confinati.

g) La seguente documentazione, ai fini del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento ISAB, sarà fornita dall'impresa a Servizi Generali solo dopo l'autorizzazione da parte del richiedente o di un suo delegato e del gestore del contratto:

- o Elenco delle apparecchiature / macchine / attrezzature che saranno utilizzate in cantiere, con una dichiarazione di conformità alla normativa vigente e di perfetto stato di conservazione/manutenzione; la documentazione attestante il rispetto dei requisiti della normativa e la corretta manutenzione;
- o Elenco delle sostanze classificate pericolose e le relative schede di sicurezza in corso di validità (es.: Tossiche, Corrosive, Nocive, Irritanti, Infiammabili) e relative schede di sicurezza;

h) copia, ove applicabile, dei seguenti documenti relativi alle Opere Provvisoriali - Ponteggi metallici fissi e mobili deve essere fornita al gestore del contratto e al tecnico di coordinamento lavori:

- relazione di calcolo strutturale per Ponteggi di altezza pari o superiore a 20m e per quelli fuori schema;
 - copia dei documenti relativi ai Piani di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi (P.I.M.U.S.).
- l) Deve essere sempre disponibile in cantiere copia, ove applicabile, dei seguenti documenti relativi ai ponteggi metallici fissi e mobili:
- Autorizzazione ministeriale/Libretto.

6.3 Lavoratori Autonomi

I documenti che i Lavoratori Autonomi o le Imprese che ne fanno ricorso, dovranno presentare alla Richiedente o al suo delegato, e **solo dopo** l'autorizzazione di questi ultimi anche a Servizi Generali, sono i seguenti:

- a) un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione;
- b) numero delle posizioni assicurative (INPS - INAIL);
- c) copia della iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- d) copia delle polizze assicurative.

6.4 Impiego di Lavoratori con contratto di Somministrazione di Lavoro

Le Imprese esecutrici, che intendono fare ricorso a lavoratori con contratto di Somministrazione lavoro, dovranno presentare al Richiedente o al suo delegato, e solo dopo l'autorizzazione di questi ultimi anche a Servizi Generali, sono i seguenti:

- a) una dichiarazione, a firma de/Datore di Lavoro, che:
 - fornisca indicazioni sul contratto stipulato con l'Agenzia per il lavoro, con l'identificazione di questa ultima e gli estremi dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.;
 - contenga l'elenco nominativo dei lavoratori con contratto di somministrazione che saranno impiegati;
 - dia conferma dell'avvenuta valutazione dei rischi e della definizione delle relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza per le attività che i lavoratori con contratto di Somministrazione sono chiamati a svolgere;
 - dia conferma dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sui suddetti rischi e sulle relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza;

- dia conferma dell'avvenuta formazione di sicurezza a carattere generale impartita ai lavoratori dall'impresa utilizzatrice, nel caso questo onere sia stato contrattualmente assunto da quest'ultima;
 - dia conferma dell'impegno a comunicare ad ISAB l'avvenuta informazione di eventuali infortuni all'Agenzia, affinché quest'ultima possa ottemperare agli adempimenti amministrativi previsti;
- b) copia dell'attestazione di idoneità alla mansione specifica che sarà svolta, rilasciata dal Medico Competente.
- c) Copia della Comunicazione Obbligatoria UniSom per ogni lavoratore.

6.5 Impiego di Lavoratori distaccati

Le Imprese esecutrici, che intendono fare ricorso a lavoratori distaccati, dovranno presentare Richiedente o al suo delegato e a Servizi generali in tempo utile prima dell'inizio dei lavori:

- a) una dichiarazione, a firma del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice, che:
- contenga indicazioni riguardanti l'Impresa distaccante (Ragione Sociale, C.C.I.A.A., P. IVA, ecc.);
 - specifichi i nominativi dei lavoratori distaccati e l'attività che ognuno di essi svolgerà nell'ambito dell'appalto;
 - confermi l'avvenuta valutazione dei rischi per l'attività specifica che i distaccati svolgeranno e la definizione delle relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza;
 - confermi l'avvenuta formazione e informazione, ai lavoratori distaccati, circa la struttura organizzativa all'interno della quale saranno chiamati ad operare, i compiti che dovranno svolgere, i rischi che incontreranno nello svolgimento di tali attività, le misure di prevenzione e protezione e di emergenza da adottare, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;
 - contenga l'impegno a dare totale e completa attuazione alle norme di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro a favore dei lavoratori distaccati;
 - contenga l'impegno ad adibire i lavoratori distaccati alla mansione di lavoro risultante dal contratto di distacco;
 - specifichi la data di inizio e la durata del distacco;
- b) Copia del documento di accordo, contenente le condizioni, i termini e gli obblighi delle parti interessate.
- c) Dichiarazione dell'impresa distaccante che:
- attesti l'idoneità alla mansione specifica rilasciata dal Medico Competente;

- contenga l'impegno a continuare ad effettuare la prevista Sorveglianza Sanitaria dei distaccati.

d) Copia della lettera con cui è stato comunicato all'INAIL il distacco dei lavoratori in questione.

6.6 Impiego di Lavoratori con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (cd. Co.Co.Co.)

Le Imprese esecutrici, che intendono fare ricorso a lavoratori con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, dovranno presentare al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori:

a) una dichiarazione, a firma del Datore di lavoro dell'impresa (in qualità di Committente del contratto), che:

- specifichi i nominativi dei lavoratori a progetto o a programma e le relative attività loro affidate nell'ambito dell'appalto;
- assicuri di avere provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi lavorativi che i incontreranno;
- assicuri di avere provveduto ad erogare, ai collaboratori la informazione/formazione necessaria circa le misure di prevenzione e protezione da adottare, il corretto utilizzo delle attrezzature e macchine, i DPI da utilizzare e le norme di emergenza in vigore;
- assicuri che anche i collaboratori sono assicurati all'INPS e all'INAIL.

b) attestazione di idoneità alla mansione specifica a firma del Medico Competente.

c) Copia della comunicazioni UNILAV.

6.7 Lavoratori migranti

Le imprese esecutrici, aventi sede all'estero, che intendono impiegare migranti (aventi contratto di lavoro stipulato all'estero), dovranno presentare al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori i seguenti documenti:

- elenco nominativo, indicando per ciascun lavoratore i dati anagrafici e la matricola aziendale/mansione;
- copia dei documenti di identità validi per l'espatrio e, ove previsti, dei relativi visti d'ingresso, dei permessi di soggiorno/lavoro;
- attestato di idoneità alla mansione per ogni lavoratore;
- dichiarazione di aver assolto a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti nello Stato di appartenenza (es. presentazione de Mod.: E101/E106 per stati UE) e/o quelli richiesti dalla legislazione italiana per gli stati extra UE;
- copia delle polizze assicurative di cui al paragrafo 4.1.

6.8 Prestazioni professionali di natura intellettuale

Sono da considerarsi Prestazioni professionali di natura intellettuale gli incarichi affidati a soggetti terzi (individuali e non) in tutte le diverse possibili forme di soggetto giuridico attraverso le quali essi operano (a titolo di esemplificativo e non esaustivo: Società di capitali o di persone, Studi Professionali associati, Consulenti, ecc.) e che presentino le seguenti principali caratteristiche:

- presuppongono un determinante apporto al risultato atteso in termini di contenuto intellettuale e discrezionale da parte del soggetto terzo incaricato, espresso prevalentemente in ottica di supporto al processo decisionale su progetti e temi strategici;
- sono caratterizzate, nell'output atteso, da una sostanziale e prevalente obbligazione di risultato, di tipo specialistico o manageriale, di norma atteso nel breve / medio periodo.

A) Documentazione da produrre e presentare al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali, in tempo utile prima dell'inizio della prestazione che preveda accesso e presenza, per periodi significativi ed in maniera continuativa, presso le Sedi / Unità Produttive di ISAB:

- un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione;
- numero delle posizioni assicurative INPS - INAIL. Il professionista che opera in regime di prestazioni d'opera intellettuali con propria partita IVA non è tenuto ad assicurarsi all'INAIL,
- documentazione che attesti idonea copertura assicurativa relativamente alla Responsabilità Civile e contro gli infortuni;
- copia del contratto o lettera di incarico stipulato con l'impresa, nel caso di utilizzo di tali prestazioni da parte di imprese appaltatrici.

B) Documentazione da produrre e presentare al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali, in tempo utile prima dell'inizio della prestazione che preveda accesso e presenza solo occasionale e saltuaria, presso le Sedi / Unità Produttive ISAB (visitatore):

- un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione.

6.9 Lavori in ambito D. Lgs. 81/08 art. 26

L'Impresa Esecutrice dovrà presentare per sé e per i propri subappaltatori al Richiedente o al suo delegato e a Servizi Generali, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori o nei termini definiti dal contratto d'appalto, la seguente documentazione:

a) documento di valutazione dei rischi specifici (DVR o PSI) per le attività appaltate, comprendente tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori (es.: rumore, vibrazioni, agenti chimici, spazi confinati, ecc.);

- b) dichiarazione con la quale il Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice comunica di aver preso visione dei Rischi presenti in Raffineria, delle Procedure Isab e del Piano di Emergenza di sito oggetto delle lavorazioni, di aver dotato tutto il personale dei DPI e delle attrezzature di sicurezza specifiche previste per l'area/impianto oggetto delle lavorazioni e di averne reso edotto il personale per lui operante;
- c) copia del DUVRI della Committente debitamente sottoscritto per accettazione.

6.10 Lavori in ambito D. Lgs 81/08, titolo IV

Da consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione dei Lavori:

- a) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) relativo alle attività specifiche da svolgere, nonché il Piano Operativo di Sicurezza dei propri subappaltatori, comprendente tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori (es.: rumore, vibrazioni, chimici, ecc.);
- b) dichiarazioni con la quale l'impresa Esecutrice comunica che:
- eseguirà e farà eseguire i lavori ad eventuali propri subappaltatori / lavoratori autonomi, attuando quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), e attenendosi alle Misure generali di tutela e agli Obblighi dei Datori di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., dal Titolo IV - D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;
 - il proprio Responsabile di Cantiere curerà i rapporti con il Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori, cooperando e collaborando con lo stesso e gli altri Responsabili delle Imprese ai fini della riduzione dei rischi di cantiere, garantendo inoltre il coordinamento dei propri subappaltatori / lavoratori autonomi;
 - consegnerà, prima dell'inizio dei lavori, copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) agli eventuali propri subappaltatori/lavoratori autonomi garantendo il coordinamento degli stessi;
 - tutto il personale alle proprie dipendenze e quello di eventuali subappaltatori / lavoratori autonomi, presente in cantiere, sarà debitamente informato e formato sulle misure di sicurezza contenute nel PSC e nei rispettivi POS di cantiere.

6.10 bis. L'Impresa Esecutrice - prima dell'inizio attività - dovrà fornire evidenza alla Committente di avere attivato e disponibile per i propri lavoratori:

- 1) il servizio di primo soccorso in base alle previsioni del dlgs 81/08 e del DM 388/2003 (in appresso Primo Soccorso);
- 2) laddove la tipologia dei lavori lo richieda, il servizio di salvataggio in quota ed in spazi confinati - nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 81/08 e del DPR 177/2011 (in appresso Salvataggio).

In entrambi i suddetti casi, l'Impresa Esecutrice avrà facoltà di aderire ai servizi, resi disponibili in sito da ditte terze dotate di idonea organizzazione e struttura.

A tal fine l'impresa Esecutrice e la ditta terza potranno formalizzare (e dunque documentare alla Committente) l'adesione contrattuale alle prestazioni di primo soccorso e/o di salvataggio.

6.11 Lavori subacquei

Nel caso di attività subacquee ogni Impresa Esecutrice dovrà presentare al Richiedente o al suo delegato, in tempo utile prima dell'inizio attività:

- copia del brevetto da Sub specifico per l'attività da effettuare (alto fondale o basso fondale) per ogni operatore impiegato;
- giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente per ogni operatore impiegato;
- dichiarazione del Datore di Lavoro sul rispetto dei limiti di saturazione consentiti dalla Legge per ogni operatore;
- copia del certificato di idoneità dell'impianto iperbarico;
- dichiarazione di conformità dell'impianto per il controllo dei lavori subacquei ROV;
- certificati di abilitazione dei piloti del ROV;
- piano di sicurezza specifico per l'attività appaltata.

6.12 Lavori elettrici

Nel caso di lavori elettrici ogni Impresa Esecutrice dovrà presentare al Richiedente o al suo delegato, in tempo utile prima dell'inizio delle attività, per ogni operatore, copia della nomina di PES e/o PAV a cura del Datore di Lavoro.

6.13 Accesso di macchine, mezzi e attrezzature

Le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'impresa Esecutrice o dei suoi subappaltatori che saranno utilizzate nei Cantieri/Siti o Sedi della ISAB, dovranno essere provvisti di targhetta indicante il nome del proprietario e i dati identificativi dell'apparecchiatura.

L'accesso dei mezzi, delle macchine e/o delle apparecchiature sarà consentito solo se in regola con gli adempimenti di legge previsti e solo se in buono stato di conservazione e manutenzione. Le apparecchiature/attrezzature dovranno essere accompagnate dai relativi certificati di conformità e, se soggette a visite di controllo da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc.), dovranno essere accompagnati dai documenti attestanti le visite effettuate in conformità alle scadenze previste e i Certificati Assicurativi.

6.14 Documentazione per il ricorso al nolo di mezzi e attrezzature

a) Nolo a freddo (senza operatore)

Nel caso l'Impresa Esecutrice debba fare ricorso ad attrezzature e/o mezzi a noleggio, per l'accesso dovrà fornire al Richiedente o al suo delegato, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori, la stessa documentazione prevista per i mezzi e le attrezzature di sua proprietà. Inoltre dovrà presentare copia dell'accordo contrattuale di noleggio.

b) Nolo a caldo (con operatore)

Il ricorso da parte dell'Impresa Esecutrice ad attrezzature e/o mezzi a noleggio, dotati di operatore, si configura come un Subappalto; in questi casi l'impresa Esecutrice dovrà seguire la procedura autorizzativa prevista per il Subappalto.

6.15 Adempimenti in materia di prevenzione e lotta antincendio

Le imprese assegnatarie in comodato d'uso di aree situate all'interno dei siti di proprietà della Committente avranno l'onere di adattare tali ambienti allo specifico quadro del rischio d'incendio in relazione alle proprie attività ivi svolte.

Sarà cura delle sopradette imprese attuare in tali aree, e nelle opere provvisorie eventualmente erette o comunque presenti (officine/locali), quanto previsto dalla normativa di incendio applicabile.

La Committente si riserva la facoltà di verificare la sussistenza di tutti gli adempimenti connessi alla suddetta normativa. Più in particolare, per le attività soggette secondo il DPR 1° agosto 2011, n.151 e s.m.i., sono richiesti:

- l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 e s.m.i., n.139 per le attività in categoria A e B secondo Allegato I del DPR 151/2011 e s.m.i.;
- il certificato di prevenzione incendi per le attività in categoria C secondo Allegato I del DPR 151/2011 e s.m.i..

6.16 Utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti

Qualunque impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'interno di Siti/Sedi o Cantieri gestiti dalla Committente, è consentita solo in casi di effettiva necessità, dietro espressa autorizzazione della Committente e nelle aree identificate a tale scopo dal rappresentante della Committente.

L'Impresa Esecutrice, dovrà presentare al Richiedente o al suo delegato, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione, prima dell'inizio delle attività:

- copia delle autorizzazioni Ministeriali e/o nulla osta all'impiego di sorgenti e/o apparecchiature radioattive;
- copia delle comunicazioni di detenzione e utilizzo delle sorgenti radioattive, inviate alle Autorità competenti per territorio;
- documentazione attestante che il trasporto delle sorgenti radioattive venga effettuato da vettore idoneo e autorizzato;
- generalità dell'Esperto Qualificato e del Responsabile dell'Impresa Appaltatrice, che seguirà direttamente le operazioni;
- generalità del Medico Autorizzato/Competente;
- generalità del personale operante, con indicazione della loro classificazione ai fini del rischio radiologico (categoria A o B);
- dichiarazione di idoneità alla mansione degli operatori, rilasciata dal Medico Autorizzato/Competente in data non anteriore a sei mesi o un anno a seconda di lavoratori esposti alle categorie A o B;

- relazione dell'Esperto Qualificato contenente le indicazioni e le prescrizioni che gli operatori radiologici dovranno scrupolosamente osservare ai fini della protezione fisica degli altri lavoratori del cantiere e della popolazione (esempio: indicazioni circa le prescrizioni, i dispositivi di sicurezza, le recinzioni, e le distanze di sicurezza da rispettare);

- planimetria indicante le zone per lo svolgimento del lavoro radiografico, le zone di rispetto, la zona di sosta della sorgente, l'eventuale zona destinata al deposito e di quanto altro concordato con il Rappresentante della Committente.

6.17 Utilizzo sostanze chimiche pericolose

Tutte le sostanze e/o preparati chimici pericolosi che dovranno essere utilizzate da parte delle imprese esecutrici all'interno di Siti/Sedi o Cantieri gestiti dalla Committente, dovranno essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate secondo il Regolamento REACH

vigente; la mancanza di esse darà facoltà al Supervisore dei Lavori (Preposto) di vietarne l'accesso e/o l'uso.

6.18 Documentazione da tenere in cantiere

L'Esecutrice dovrà tenere nelle aree di lavoro la seguente documentazione a disposizione della committente.

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta;
- eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del delegato (art. 16 comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- nominativo dei R.L.S. con le relative attestazioni dei corsi effettuati (art. 47 e 37 comma 10, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nominativi dei lavoratori designati all'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso - "gestione delle emergenze" (art. 43 comma 1 lette b), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con relative attestazioni;
- Libro unico del lavoro (ex libro matricola);
- riscontri e/o documentazione relativa alle attività di formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso (gestione delle emergenze) (37 comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- riscontri e/o documentazione relativa alle attività di formazione, informazione e addestramento prevista dall'art.18, comma 1, lettera I, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare:
 - o informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - o formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - o addestramento (art. 37 comma 4 e 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

 - o formazione sull'uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art.71 comma 7 lettera a) e art.37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in connessione all'art. 73 comma 4);
 - o formazione e addestramento sull'uso dei D.P.I. (art. 77 comma 4 lettera h), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
 - o formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136 comma 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- Piano Operativo di Sicurezza (art 96, comma 1, lettera g, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) — P.O.S.;
- Documento di valutazione dei rischi specifico (DVR o PSI) (art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- DUVRI della Committente debitamente sottoscritto per accettazione (art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- Registri di consegna dei DPI;
- Registri dei rilevatori ambientali con relativi certificati di taratura;
- autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art. 134, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, completo del disegno esecutivo e degli altri requisiti previsti nell'allegato XXII (art. 136 comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) — P.I.M.U.S.;
- Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- libretto di "istruzioni per l'uso" e "registro di controllo" completo degli eventuali aggiornamenti delle macchine presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall'ISPESL / ASP / ASL (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in connessione con l'allegato VII);
- richiesta all'ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21-9-96 o denuncia all'ISPESL dell'avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21/09/96;
- Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max.) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in connessione con l'allegato VII);
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell'impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1, D.M. 37/08 e s.m.i.).

Adempimenti relativi ai rischi da agenti fisici:

- documento aggiornato di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro (art. 190 comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), comprensivo anche della individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre i rischi ed i relativi tempi di attuazione come previsto al comma 5 del medesimo articolo;
- programma delle misure tecniche ed organizzative elaborato ed applicato al fine della riduzione dell'esposizione al rumore, privilegiando la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, la loro opportuna manutenzione, una migliore organizzazione del lavoro ed eventualmente comprensivo del piano di sostituzione delle attrezzature di lavoro particolarmente rumorose (art 192 comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- documentazione riguardante i criteri adottati per la scelta e la verifica di efficacia dei DPI per l'udito, comprensiva delle caratteristiche tecniche di attenuazione e della rispondenza di conformità (all. 193 comma i - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- istruzioni d'uso e manutenzione indicanti il livello di rumore emesso dalle macchine marcate CE (allegato 1, p.to 1.7.4, DPR 459/96 e s.m.i.);
- documento aggiornato di valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero contenente i risultati delle misurazioni dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti (allegato 202, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- documentazione riguardante il programma delle misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono; con i relativi tempi di attuazione (art. 203 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- istruzioni d'uso e manutenzione, indicanti il livello di vibrazioni meccaniche prodotte dalle macchine marcate CE (allegato 1, p.to 3.6.3 e p.to 2.2, DPR 459/96 e s.m.i.)

Adempimenti relativi ai rischi da agenti chimici:

- il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma i, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- il datore di lavoro allega al documento di valutazione dei rischi i risultati delle misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali (art. 225 comma 2 e 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- Lettera di incarico e di accettazione del "medico competente", ove ne è prevista la nomina (art. 18, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- protocolli sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art 25 comma i lettera b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- giudizi sanitari espressi dal medico competente relativamente alla mansione specifica (art 41 comma 6, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sono iscritti in un registro (Registro di Esposizione) nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente (art 243 comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Adempimenti relativi agli aspetti ambientali:

Per garantire l'efficiente gestione del cantiere è mandatorio ottemperare in modo esaustivo anche agli adempimenti ambientali richiesti dal Testo Unico Ambientale vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di assicurare la presenza di tutti i documenti, registri e quant'altro necessario ad una adeguato controllo degli aspetti ambientali connesse alle seguenti attività:

- Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- Gestione dei rifiuti da manutenzione;
- Gestione delle terre e delle rocce da scavo;
- Acque reflue e rifiuto liquido;
- Conferimento dei rifiuti in discarica;
- Trasporto dei rifiuti in conto proprio e in conto terzi;
- Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- Procedure operative e amministrative per la bonifica di siti contaminati;
- Gestione delle emissioni in atmosfera derivanti da macchine e impianti presenti in cantiere di proprietà dell'appaltatrice;
- gestione dell'esercizio di attività di produzione, manipolazione, stoccaggio di materiali pulverulenti;
- Riduzione degli impatti da rumore.

7. ADEMPIMENTI OPERATIVI

7.1 Comportamenti attesi

Ogni lavoratore dell'affidataria e dell'Esecutrice, soddisferà i seguenti requisiti nello svolgimento della propria attività lavorativa:

- indosserà i DPI richiesti (indicati nel permesso di lavoro);
- eseguirà il lavoro nel pieno rispetto delle procedure ISAB;
- segnalerà ad Isab i mancati incidenti osservati durante l'attività;
- segnalerà ogni incidente o infortunio osservato durante l'attività;
- parteciperà agli incontri di sicurezza della propria squadra;
- faciliterà lo svolgimento degli Audit di sicurezza svolti dal personale ISAB;
- parteciperà agli eventi informativi periodici;

Il Responsabile dell'impresa, il Capo Cantiere e il Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'impresa Esecutrice, oltre a quanto indicato sopra per gli operatori, si adeguerà anche ai seguenti requisiti per lo svolgimento della propria attività:

- informerà i propri lavoratori sui rischi associati al lavoro da svolgere, e sui DPI necessari da utilizzare;
- informerà i propri lavoratori sulle procedure ISAB;

- informerà tempestivamente, dopo aver partecipato agli eventi informativi / formativi erogati da ISAB ai Datori di lavoro delle ditte terze, i propri lavoratori sugli argomenti oggetto dell'informazione / formazione (inclusa quella ai sensi del DM del 16 marzo 1998 e s.m.i.), dandone evidenza oggettiva (a richiesta di ISAB) mediante opportune registrazioni di avvenuta informazione/formazione e di distribuzione dei supporti didattici;
- raccoglierà i dati sui mancati incidenti segnalati dai propri operatori e li consegnerà al Supervisore dei lavori ISAB;
- parteciperà insieme al Supervisore dei lavori ISAB, all'analisi incidenti occorsi durante lo svolgimento dell'attività qualora necessario;
- condurrà incontri di sicurezza periodici con la propria squadra di operatori (sulla base di argomenti concordati regolarmente con i Supervisor ISAB);
- assicurerà che tutti i lavoratori partecipino all'informazione/formazione di sicurezza prevista;
- preparerà per il Supervisore dei lavori ISAB i report periodici sulle attività di sicurezza svolta, e ne discuterà evidenze / criticità;
- darà seguito in modo proattivo alle problematiche di sicurezza riscontrate attraverso la definizione di un piano di azione e la realizzazione delle azioni nei tempi previsti.

L'impresa Esecutrice, sarà periodicamente valutata rispetto a questi comportamenti. I risultati della valutazione saranno resi noti con regolarità sia al personale stesso che alla dirigenza dell'impresa, al fine di dare opportuno seguito alle evidenze.

Inoltre, una valutazione di fine anno sarà condotta allo scopo di rivedere le performance complessive nella sicurezza e prendere le azioni conseguenti sul prosieguo dell'attività (interruzione contratto o prosecuzione).

Nei Cantieri/Siti o Sedi di ISAB il personale delle Imprese Esecutrici e i Lavoratori Autonomi devono tenere un contegno corretto astenendosi, in modo assoluto, da qualsiasi comportamento o atto che possa recare danno ad altri lavoratori, a cose, all'ambiente o intralciare il regolare svolgimento delle attività lavorative.

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo.

In particolare:

- è vietato fumare al di fuori delle aree autorizzate;
- è vietato consumare pasti sul posto di lavoro;
- è vietato consumare bevande alcoliche;
- è vietato fare uso di sostanze stupefacenti;

- è vietato accedere a cantiere/sito/sede in stato di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche o stupefacenti. In tal caso il personale sarà immediatamente allontanato.

La Committente ha la facoltà di inibire l'accesso in Cantiere a tutte le persone che:

- espongono se stessi e/o altri a gravi rischi;
- non rispettano le prescrizioni di sicurezza impartite e/o che non usano i D.P.I. prescritti;
- procurano grave nocumento a materiale, mezzi e all'ambiente, fatte salve le eventuali richieste e/o azioni di rivalsa in ragione dei danni subiti nei confronti di chi ha determinato il danno e/o dell'impresa nel cui interesse ha eseguito la prestazione (appaltatrice).

L'Impresa Esecutrice, e i suoi lavoratori, si impegnano a non divulgare informazioni relative o apprese durante le attività svolte per conto della Committente all'interno degli Stabilimenti ISAB, con particolare riferimento a tematiche di Salute, Sicurezza ed Ambiente.

Nel caso di ricorso al Subappalto (preventivamente autorizzato dalla Committente) l'Impresa appaltatrice, tramite il Responsabile dell'impresa, il Capo Cantiere e il Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'impresa Esecutrice, dovrà:

- coordinare l'attività dei Subappaltatori informandoli adeguatamente sulle disposizioni impartite dalla Committente e/o prese nelle riunioni di coordinamento;
- garantire la presenza dei responsabili di impresa dei subappaltatori alle riunioni di coordinamento, nel caso sia richiesto dal Coordinatore;
- verificare che il personale dei Subappaltatori:
 - o sia a conoscenza dei comportamenti da tenersi in caso di emergenza;
 - o sia informato/formato sull'attività da svolgere e sulle misure di sicurezza da utilizzare;
 - o usi correttamente i dispositivi di protezione individuale;
 - o usi correttamente le attrezzature e gli automezzi;
 - o costruisca, usi e mantenga in sicurezza i ponteggi, i piani di lavoro e i trabattelli;
 - o mantenga ordinato e pulito il posto di lavoro e l'area interna ed esterna al cantiere.

7.2 Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione lavori

La Promozione della Cooperazione e del Coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi durante l'esecuzione dei lavori nei Cantieri/Siti e Sedi della ISAB, si effettua attraverso:

➤ Redazione dei Documenti di Coordinamento previsti:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza, in ambito Titolo IV - D.lgs. 81/08 e s.m.i..
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze in ambito, art. 26 - D.lgs. 81/08 e s.m.i..

➤ Riunioni Avvio Cantiere/Inizio Attività. Riunioni preliminari all’inizio dei lavori, con tutti i Responsabili delle Imprese esecutrici, i Lavoratori Autonomi e i Delegati/Assistenti ai Lavori indette da:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ambito Titolo IV - D.lgs. 81/08 e s.m.i.,
- Responsabile dell’Unità Operativa, il Delegato Lavori, o un Coordinatore se espressamente nominato, in ambito art. 26 - D.lgs. 81/08 e s.m.i..

➤ Riunioni Periodiche di Coordinamento durante l’esecuzione delle attività. Periodicamente vengono effettuate Riunioni di Coordinamento, alle quali partecipano tutti i Responsabili (di sicurezza e di cantiere) delle Imprese Esecutrici, Lavoratori Autonomi e i Preposti ISAB, con lo scopo di verificare e aggiornare il programma lavori, individuare le possibili interferenze e concordare le misure di prevenzione e protezione da attuare per l’eliminazione/gestione dei rischi. Tali riunioni sono indette da:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ambito Titolo IV - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
- Responsabile dell’Unità Operativa, il Delegato Lavori, o un Coordinatore se espressamente nominato, in ambito art. 26 - D.lgs.81/08 e s.m.i..

I Verbali delle riunioni di Avvio e/o di Coordinamento, devono essere controfirmati da tutti i partecipanti ai quali viene data copia.

➤ Autorizzazione dei Lavori mediante Emissione dei Permessi di Lavoro. L’autorizzazione dei lavori, mediante l’emissione dei Permessi di lavoro, è disciplinata in ISAB mediante la Procedura “PR-QASE 46-06 Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro”. Tale Procedura si applica a tutte le unità produttive, di servizio e su qualsiasi installazione, gestite dalla ISAB per autorizzare qualsiasi lavoro svolto da impresa esterna o lavoratore autonomo;

Tale procedura ha le seguenti finalità:

- identificare in maniera univoca l’area di lavoro e l’impianto/macchinario oggetto del l’intervento;
- prevedere adeguate azioni preliminari all’intervento per il contenimento dei rischi specifici dell’area e per predisporre le apparecchiature e/o le parti di impianto oggetto del lavoro in condizioni di sicurezza;
- informare esaurientemente gli esecutori del lavoro su:
 - o preparativi preliminari;
 - o rischi specifici residui dell’area di lavoro;

- o dispositivi di protezione e DPI da utilizzare in funzione dei rischi residui dell'area di lavoro;

- o modalità operative e/o attrezzature particolari che si devono adottare prima, durante e alla fine dei lavori;

- o fornire a tutte le parti protagoniste un documento di riferimento a garanzia reciproca che il lavoro si svolga costantemente in condizioni di sicurezza fino alla sua conclusione;

- o indicare i comportamenti da adottare nel corso dei lavori ai fini della protezione ambientale (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumore, ecc.).

➤ Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, ai fini della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia della salute e della protezione dell'ambiente, viene svolta una costante azione di controllo a cura di:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ambito Titolo IV — D.lgs. 81/08 e s.m.i.,
- Responsabile dell'Unità Operativa, il Preposto, o un Coordinatore se espressamente nominato, in ambito D.lgs. art. 26 - 81/08 e s.m.i..

A prescindere dal regime normativo di applicazione, collaborano all'attività di vigilanza tutto il personale della Direzione Manutenzione e Costruzioni, dell'Esercizio e di Ambiente Salute e Sicurezza.

7.3 Apprestamenti di aree e servizi concesse in uso all'Impresa Esecutrice

Nel caso l'Impresa Esecutrice debba utilizzare aree e/o servizi della Committente anche ai fini dell'apertura del cantiere, dovrà farne specifica richiesta indicando:

- la tipologia e la dimensione dell'area necessaria;
- i servizi e le utilities necessari (ad es. per gli impianti elettrici: tipo di impianto, tensione, n° fasi, potenza, dispositivi di protezione ecc.) ;
- gli impianti, le macchine e le attrezzature che saranno installati;
- la quantità, la tipologia e le modalità di stoccaggio dei materiali e dei prodotti chimici;
- gli apprestamenti e le attrezzature per la prevenzione incendi e il pronto soccorso;
- le modalità di recinzione o delimitazione dell'area;

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Committente, l'Impresa Esecutrice dovrà:

- predisporre i necessari impianti, apprestamenti e attrezzature per:
 - o Il ricovero adeguato dell'attrezzatura di lavoro;
 - o prevenire il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo da qualsiasi sostanza o prodotto;
 - o la gestione delle emergenze e del primo soccorso;

- predisporre una planimetria dettagliata con l'indicazione delle attrezzature e degli impianti che saranno installati, dei punti di stoccaggio dei materiali, degli apprestamenti di prevenzione incendi predisposti, della recinzione o delimitazione dell'area;
- predisporre i servizi igienici necessari per i propri dipendenti e subappaltatori, non collegarli alla rete fognaria ove esistente (nel caso di assenza della rete fognaria dovranno essere predisposti servizi igienici chimici indipendenti);
- predisporre la dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i., dell'impianto elettrico, dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, dell'impianto di terra e dell'impianto idrico, allegando planimetrie, schemi ed eventuali denunce effettuate agli organi competenti ove ne ricorrano i termini.

La presa in carico di aree e servizi verrà formalizzata mediante compilazione e sottoscrizione di un opportuno modulo, secondo il quale Il Responsabile dell'Impresa Esecutrice si impegna a:

- utilizzare l'area garantendone lo stato di conservazione iniziale, in particolare stoccando e manipolando in maniera idonea i prodotti chimici e i prodotti di scarto delle sue lavorazioni;
- utilizzare i servizi in maniera idonea e nel rispetto delle regole e i limiti stabiliti alla consegna, garantendo che gli impianti realizzati a valle del punto di consegna siano progettati e mantenuti nel rispetto delle norme di legge;
- segnalare eventuali malfunzionamenti dei servizi e/o incidenti avvenuti nell'area (ad esempio: sversamenti accidentali di prodotti, principi di incendi, ecc.);
- presenziare con il proprio RSPP e collaborare con la Committente nel corso delle ispezioni HSE presso l'area di competenza;
- riconsegnare al Responsabile della Committente le aree e i servizi nelle medesime condizioni iniziali.

7.4 Impiego di macchine, mezzi e attrezzature

L'Impresa Esecutrice garantirà, tramite i suoi Responsabili di cantiere, che tutte le macchine, le attrezzature i mezzi i sistemi/dispositivi di sicurezza, propri e quelli dei subappaltatori presenti in cantiere, vengano usati da personale addestrato e mantenuti in perfetto stato di funzionamento per tutta la durata delle attività.

I mezzi soggetti a verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con le scadenze previste.

Di norma non sarà consentito l'utilizzo di macchine, mezzi e attrezzature di proprietà della Committente.

Nel caso si renda necessario l'utilizzo da parte dell'Impresa Esecutrice di macchine, mezzi e attrezzature della Committente, la richiesta dovrà essere fatta dal responsabile dell'impresa al responsabile del cantiere/sito/sede della Committente.

Il Responsabile della Committente, valutata l'opportunità, concede la macchina / attrezzatura attraverso un atto formale sottoscritto con il Responsabile dell'Impresa Esecutrice, previa verifica della rispondenza alla normativa di sicurezza e del buono stato di conservazione della macchina/attrezzatura stessa.

Il Responsabile dell'Impresa Esecutrice si impegna a:

- informare e formare il personale sul loro corretto utilizzo;
- vigilare che la macchina/attrezzatura venga usata correttamente;
- segnalare eventuali malfunzionamenti o incidenti;
- riconsegnarla al Responsabile della Committente nelle medesime condizioni iniziali.

Le eventuali verifiche periodiche previste dalla normativa rimangono a carico della Committente.

7.5 Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

Qualunque impiego di sorgenti di radiazioni dovrà essere autorizzato dalla Committente attraverso l'emissione di un permesso di Lavoro specifico, secondo le Procedure ISAB.

L'Impresa Esecutrice dovrà condurre le attività che prevedono l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Committente al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori non professionalmente esposti, della popolazione e dell'ambiente.

Nei Cantieri e nelle aree ISAB in generale sono vietati i depositi temporanei di qualsiasi genere delle sorgenti radioattive.

7.6 Utilizzo di sostanze e prodotti chimici

Le Imprese Esecutrici dovranno operare con sostanze e preparati di propria proprietà, dando la priorità all'uso di sostanze meno pericolose e operando in modo da limitare al minimo indispensabile i quantitativi di sostanze pericolose o nocive impiegate e/o depositate all'interno dell'area della Committente.

E' vietato l'utilizzo di sostanze e preparati di proprietà della Committente senza preventiva autorizzazione scritta.

La manipolazione, l'uso e lo stoccaggio delle sostanze deve essere effettuato in conformità con la legislazione vigente. I recipienti adibiti al trasporto delle sostanze pericolose devono essere provvisti:

- di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del prodotto contenuto;

- di accessori o dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- di accessori di presa, quali maniglie, anelli o impugnature atte a rendere sicuro ed agevole il loro impiego;
- di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in zone apposite. I vuoti devono essere tenuti separati dai pieni e non riutilizzati per il contenimento di sostanze diverse.

Tali recipienti devono portare le indicazioni circa il contenuto ed essere etichettati secondo la norma CLP vigente, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I residui delle sostanze e materie infiammabili, esplosive, corrosive, tossiche, irritanti, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante l'attività lavorativa con mezzi appropriati e collocati in luoghi nei quali non possano costituire pericolo previo accordi con la Committente.

È vietato l'utilizzo di reagenti chimici privi dei documenti richiesti (certificati igienico-sanitari e attestati ecologici, schede di sicurezza) che certificano la sicurezza dell'impiego di tali reagenti riguardo alla salute dell'uomo e alla tutela dell'ambiente; tali documenti devono essere presentati alla Committente dalla Impresa Esecutrice per autorizzazione preventiva all'ingresso dei prodotti all'interno dello stabilimento.

7.7 Impiego di ponteggi

L'esecuzione dei ponteggi deve essere fatta secondo gli schemi tipo approvati. Il montaggio dei ponteggi deve essere effettuato da personale istruito e formato, coordinato e guidato da un capo squadra abilitato. I ponteggi devono essere realizzati con elementi multi-direzionali metallici con le seguenti prescrizioni:

- progettati con sistemi tali da consentire lo smontaggio di una loro parte senza intaccare la stabilità del complesso e con altezza massima di interpiano di 1,80 mt.;
- progetto specifico per ponteggi superiori a 20 mt e fuori standard, firmato da ingegnere abilitato.

L'Appaltatore avrà cura di predisporre una procedura per formalizzare la consegna del ponteggio tra l'impresa Esecutrice e le imprese utilizzatrici.

L'eventuale utilizzo dei ponteggi da parte di personale della Committente o di imprese al di fuori dell'Appaltatore sarà gestito previa formale consegna e accettazione del ponteggio come previsto nella procedura PR QASE 46-06 Rev.11 "Permessi di lavoro" della Committente.

L'Impresa Esecutrice che intenda ricorrere ad altra impresa (subappalto) nella realizzazione dei ponteggi, dovrà richiedere all'impresa che li ha realizzati una Dichiarazione di corretta esecuzione dei Ponteggi/Piani di lavoro.

Durante il montaggio e lo smontaggio dei Ponteggi l'accesso al ponteggio dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. L'accesso al ponteggio del personale utilizzatore sarà autorizzato dal preposto alla costruzione.

Le modifiche, gli aggiustamenti e/o gli ampliamenti devono essere richiesti al Preposto al montaggio. Nessuno è autorizzato ad asportare piani di lavoro o tavole dai ponteggi costruiti nonché ad apportare modifiche di qualsiasi tipo ad eccezione di chi lo ha realizzato.

Tutti i Ponteggi devono portare ben in vista un cartello con l'indicazione della ditta utilizzatrice/proprietaria. I Ponteggi agibili, finiti e pronti all'utilizzo, devono portare ben in vista cartello "Ponteggio Agibile".

I Ponteggi in fase di allestimento devono portare ben in vista per tutto il periodo di montaggio un cartello indicante "Ponteggio non Agibile".

7.8 Prescrizioni particolari negli "ambienti sospetti di inquinamento" e nei luoghi "confinati"

Lo svolgimento di tutte le attività in spazi confinati non può prescindere dall'adozione di una serie di misure preventive e protettive standard che si applicano agli specifici interventi.

La valutazione dei possibili rischi associati alle caratteristiche degli ambienti interessati e alle eventuali interferenze con altre attività lavorative viene effettuata con la compilazione del Permesso di Lavoro (PR QASE 46-06 – Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro).

L'Addendum A della suddetta procedura gestisce i lavori in spazi confinati. In tale Addendum vengono descritti:

- i requisiti minimi di sicurezza per l'apertura degli spazi confinati;
- i requisiti minimi delle Imprese Appaltatrici autorizzate ad eseguire lavori in spazi confinati;
- i requisiti tecnici che i lavoratori ISAB ed i lavoratori delle Imprese Appaltatrici devono possedere, anche in termini di formazione/informazione e addestramento, per poter operare all'interno di spazi confinati;
- le modalità di gestione in sicurezza delle attività all'interno degli spazi confinati;
- le modalità operative da adottare nel caso in cui si verifichi un'anomalia o un incidente che possa determinare condizioni di infortunio/emergenza, individuando le conseguenti misure necessarie per minimizzarne le conseguenze.

7.9 Gestione degli infortuni e degli incidenti

In caso di infortuni/incidenti riguardanti le persone, le cose e l'ambiente, l'Impresa Esecutrice dovrà assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa di legge vigente in materia e accertarsi che ciò avvenga anche nel caso di infortuni/incidenti riguardanti suoi eventuali Subappaltatori.

I Responsabili delle Imprese esecutrici, al verificarsi di eventuali incidenti e/o infortuni di qualsiasi entità, dovranno darne immediata comunicazione (anche verbale o telefonica) alla Committente e, in particolare al Capo Reparto, Responsabile di Manutenzione, Responsabile Montaggi, Funzione Salute, Servizio di Prevenzione e Protezione, precisando:

- nome, cognome e data di nascita dell'infortunato/i;
- descrizione della dinamica dell'infortunio/incidente;
- natura delle lesioni e prognosi.

Dovrà essere poi inviata alla Committente, appena possibile e comunque non oltre 24 ore dall'evento, una relazione scritta specificando le cause dell'accaduto e indicando le misure di prevenzione conseguenti adottate. Alla relazione deve essere allegato il certificato medico di infortunio.

Il Responsabile d'Impresa terrà costantemente informata la Committente sullo sviluppo dell'accaduto fino alla sua completa risoluzione.

In generale è richiesta all'Impresa Esecutrice la massima collaborazione con la Committente in caso di indagini interne a seguito di infortuni o incidenti al fine di individuare le responsabilità, e nella attuazione delle opportune misure correttive.

7.10 Gestione degli aspetti ambientali

L'Impresa Esecutrice opererà nel rispetto dell'ambiente secondo quanto previsto dalla normativa di legge vigente e in conformità alle disposizioni della Committente.

Le società appaltatrici saranno tenute a rispondere di eventuali violazioni degli obblighi di legge in materia di sfruttamento delle risorse naturali e tutela dell'ambiente commesse durante l'esecuzione dei lavori. I costi sostenuti dalle società appaltatrici per il pagamento di multe, reclami, azioni legali non sono soggetti a risarcimento da parte della Committente.

L'Esecutrice, attraverso il Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente, assicurerà che tutte le attività oggetto del contratto saranno svolte assicurando la salvaguardia da qualunque forma di inquinamento dell'ambiente in cui si sta operando (incluse le aree eventualmente affidate in comodato d'uso).

Il Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente sorveglierà affinché le attività di cantiere, in tutte le loro fasi, siano svolte nel pieno rispetto delle normative, delle linee guida e delle procedure ISAB in materia ambientale.

L'Esecutrice, attraverso la propria organizzazione, assicurerà pertanto che:

- tutte le attività siano svolte nel pieno rispetto delle procedure ISAB in materia di prevenzione degli eventi indesiderati che possono avere impatti sull'ambiente;

In caso di danni ambientali causati dalla Impresa Esecutrice, la stessa si impegna a rimborsare i costi sostenuti dal Committente per le attività di raccolta, stoccaggio in sicurezza, utilizzo,

decontaminazione, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi generati dai processi lavorativi eseguiti dalle società appaltatrici.

In caso di eventi che possano causare emergenze ambientali siano immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza in accordo al piano di emergenza e alle procedure ISAB di "Pronto Intervento Ambientale"; in tal caso la Committente si riserva la facoltà di rivalersi sull'Impresa Esecutrice dei costi sostenuti.

Per l'attività di ripristino dello stato dei luoghi.

- i propri lavoratori svolgano le propria attività nel pieno rispetto delle procedure ISAB in tema di gestione dei reflui;
- tutti i rifiuti siano gestiti nel pieno rispetto delle tempistiche e dei principi di tracciabilità previsti dalla normativa di legge in vigore e dalle procedure ISAB (dalla produzione all'esitazione presso gli impianti autorizzati), ivi compresi quelli per i quali l'Impresa Esecutrice si configura come produttore;
- la normativa in materia di deposito temporaneo di rifiuto sia rigorosamente rispettata;
- che nessuno provochi emissioni moleste di odori o fumi o gas o polveri.

Con riferimento e in aggiunta alle suddette attività, riferirà immediatamente alla committente di eventuali violazioni alle procedure, autorizzazioni, o norme di legge in materia ambientale, predisponendo dei report da consegnare alla committente.

Inoltre, con riferimento a quanto segue:

Emissioni: l'Impresa Esecutrice è tenuta ad operare con le migliori tecnologie disponibili sul mercato evitando le emissioni in atmosfera. Qualora l'attività comporti necessariamente tali emissioni, saranno presi accordi gestionali con la Committente al fine di ridurre la quantità nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Scarichi idrici: l'Impresa Esecutrice è tenuta ad operare evitando la produzione di reflui. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa vengano prodotti reflui l'Impresa Esecutrice dovrà concordare con la Committente provvedimenti atti a ridurre la quantità, a prevenire inquinamenti e/o sversamenti incontrollati e l'attività dovrà svolgersi conformemente alle norme di legge vigenti. Eventuali utilizzi di strutture impiantistiche aziendali dovranno essere preventivamente concordati con la Committente.

Rifiuti: l'Impresa Esecutrice è tenuta ad operare con l'obiettivo di non produrre rifiuti. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa l'Impresa Esecutrice produca dei rifiuti, sarà sua cura provvedere alla raccolta, stoccaggio e successivo smaltimento degli stessi in conformità alle norme di legge vigenti. Eventuali utilizzi di strutture/aree aziendali dovranno essere

preventivamente concordati con la Committente. E' assolutamente vietato il rilascio nella rete fognaria del Committente di acque di scarico, rifiuti liquidi e sostanze chimiche utilizzate dalla Impresa Esecutrice

Suolo e Sottosuolo: l'Impresa Esecutrice è tenuta ad operare evitando di generare rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo, tramite accorgimenti di tipo tecnico-strutturale (esempio: doppi contenimenti delle sostanze pericolose) gestionali (esempio: procedure, prassi) e formative/informative. E' assolutamente vietata qualunque attività che possa provocare inquinamento del suolo con prodotti chimici e petrolchimici sia nelle aree di impianto che nel cantiere della Impresa Esecutrice. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa di scavo, l'Impresa Esecutrice produca terre e rocce non direttamente riutilizzabili quali reinterro dello scavo medesimo, dovrà concordare con la Committente provvedimenti atti a svolgere l'attività di gestione delle terre e rocce da scavo in conformità alle norme di legge vigenti.

Rumore: l'Impresa Esecutrice è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti sia verso l'ambiente interno che esterno. fin dalla fase di offerta, dovrà comunicare alla Committente la rumorosità delle macchine e delle attrezzature che intende utilizzare per concordare le modalità operative di intervento in grado di minimizzare l'impatto acustico interno/esterno nel rispetto delle normative di legge vigenti.

Sistemi di gestione: laddove applicati, l'Impresa Esecutrice è tenuto ad operare in conformità alle disposizioni della Committente al fine di rispettare i requisiti della norme di riferimento UNI EN ISO 14001. In tale ambito, per attività ritenute significative, potrà essere richiesta da parte della Committente l'elaborazione di un piano ambientale preventivo che comprenda una analisi degli impatti e l'eventuale individuazione di relative misure di mitigazione/controllo.

Nel caso in cui l'impresa si configuri come Produttore di Rifiuti, garantirà inoltre che:

- il rifiuto prodotto dalle attività di lavaggio e bonifica degli impianti sia gestito esclusivamente come tale;
- siano effettuate le attività di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto da bonifica finalizzate all'attribuzione del corretto CER;
- le operazioni di caratterizzazione del rifiuto siano tempestive;
- tutti i rifiuti prodotti dalle esecutrici nell'ambito delle attività di smantellamento effettuate in cantiere siano correttamente raggruppati sul luogo di produzione nel rispetto delle norme che regolano il deposito temporaneo dei rifiuti;

- le operazioni di caratterizzazione chimico-fisica di tali rifiuti siano svolte dall'Esecutrice tempestivamente, nonché la corretta attribuzione del CER sulla base degli esiti analitici;
- il trasporto per lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti sia effettuata nel rispetto delle norme di legge, e che l'impresa di trasporto incaricata sia autorizzata in relazione al rifiuto conferito e all'automezzo utilizzato;
- l'Esecutrice in qualità di produttrice di rifiuti trascriva nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le produzioni e le esitazioni effettuate;
- tutti i siti di smaltimento e recupero che l'impresa Esecutrice intende utilizzare siano verificati e approvati da ISAB e, specificatamente, autorizzati per le tipologie (CER) e per i quantitativi da conferire, avendo cura che siano preliminarmente qualificati gli impianti eventualmente non qualificati.
- tutti i siti di smaltimento e recupero utilizzati dall'Esecutrice, siano qualificati, possibilmente da ISAB e specificatamente autorizzati per le tipologie (CER) e quantità conferibili, effettuando l'eventualmente la qualifica qualora non qualificato.
- non si effettuino operazioni di smaltimento o recupero rifiuti non autorizzate così come operazioni di trattamento finalizzate ad inertizzare o ad alterare lo stato o la natura del rifiuto, ad eccezione delle operazioni consentite dalla legge.
- per i rifiuti avviati a smaltimento sia resa disponibile la documentazione di avvenuto smaltimento (quarta copia FIR timbrata dal sito finale di destino e il certificato di avvenuto smaltimento).

7.11 Gestione delle emergenze

Lo stato di emergenza ha luogo quando si verifica all'interno e/o all'esterno dell'area di lavoro di pertinenza della Committente un qualsiasi fatto anomalo di rilievo che possa costituire fonte di pericolo per le persone o per le cose o per l'ambiente circostante.

In ogni cantiere deve essere predisposto un piano di emergenza che, nei casi più rilevanti, preveda anche un piano di evacuazione del Sito/Cantiere. Il piano di emergenza di cantiere deve essere coordinato con quello del Sito o di Sede.

Nel caso di attività svolte da una sola impresa appaltatrice (anche in presenza di subappalti), questa redigerà il piano di emergenza anche per i propri subappaltatori.

L'impresa Esecutrice dovrà predisporre l'organizzazione ed i mezzi necessari per fronteggiare le emergenze relative alla propria attività; dovrà inoltre indicare i nominativi degli addetti all'emergenza che, addestrati per la lotta antincendio e il primo soccorso, si metteranno a disposizione del Coordinatore delle Emergenze di cantiere individuato nel Piano di Emergenza.

E' fatto obbligo alle imprese esecutrici di addestrare tutto il personale per esse operante nel Cantiere / Sito / Sede gestito dalla Committente delle norme e dei comportamenti da tenersi in caso di emergenza.

7.12 Dispositivi di protezione individuale e collettiva

Il personale che opera all'interno della Raffineria ISAB deve essere dotato di una serie di indumenti e dotazioni di sicurezza che variano a seconda delle condizioni di lavoro.

Il processo di individuazione, scelta ed assegnazione dei DPI personali e collettivi è regolato dalla procedura PR-S-46-07 Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

In particolare, per dispositivo di protezione si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

All'interno delle aree operative è obbligatorio l'uso di:

- tuta trivalente (ignifuga, secondo UNI EN ISO 11612:09 A1 B1 C1 E1 F1; antiacido, secondo UNI EN 13034:09 PB6; antistatica, secondo UNI EN 1149-5:08);
- camicia trivalente (ignifuga, secondo UNI EN ISO 11612:09 A1 B1 C1 E1 F1; antiacido, secondo UNI EN 13034:09 PB6; antistatica, secondo UNI EN 1149-5:08);
- elmetto;
- occhiali di sicurezza;
- scarpe di sicurezza;
- maschera di fuga/cappuccio antigas (con caratteristiche almeno ABEK15 secondo norma DIN 58647-7:1997 o almeno A2B2E2K2 secondo norma EN14387:2004; per il Complesso IGCC, va aggiunto il filtro per CO con medesime caratteristiche).

7.13 Rilevazione di GAS industriali mediante rilevatori portatili

La procedura PR QASE 46-51 - Rilevazione di gas industriali mediante rilevatori portatili fornisce le modalità operative da seguire per la scelta, l'impiego e la manutenzione degli strumenti portatili di rilevazione dei gas infiammabili e tossici, indicandone i principali requisiti.

I processi di produzione industriale, infatti, comportano l'utilizzo e la produzione di sostanze altamente pericolose (in particolare gas tossici ed infiammabili) che, se dispersi nell'ambiente di lavoro, possono esporre a potenziale pericolo sia il personale operativo che lo stesso impianto di produzione.

Tutto il personale, sia sociale che terzo, che opera o si reca in aree operative (Aree On Site, Aree Off Site, Aree Interconnecting) deve essere pertanto in possesso di rilevatore portatile di gas per la rilevazione dell'eventuale presenza di esplosività e gas tossico nell'ambiente di lavoro.

Nel caso di attività all'interno degli spazi confinati, dovrà essere monitorato anche il livello di ossigeno presente con specifico rilevatore.

Per quanto concerne il personale "ospite", lo stesso potrà recarsi presso le aree operative solo se accompagnato dal personale sociale munito di rilevatore portatile; anche il personale "visitatore" deve disporre di proprio rilevatore, da consegnare a cura del dipendente "accompagnatore".

All'interno delle aree operative è obbligatorio l'uso di rilevatori portatili in grado di rilevare in continuo la presenza di:

- H₂S - Idrogeno Solforato
- CO - Monossido di Carbonio
- SO₂ - Anidride Solforosa
- Esplosività

Inoltre, è obbligatoria la rilevazione del tenore di Ossigeno nel caso di ingresso in spazi confinati. Infine in talune aree del Complesso IGCC è obbligatoria la rilevazione dell'Ammoniaca (NH₃).

I due livelli di allarme dei rilevatori scelti dalla Committente corrispondono al TLV-TWA e al TLV-STEL di H₂S, CO, NH₃ e SO₂, mentre per l'esplosività i due livelli di allarme corrispondono al 10% e al 20% del LEL del gas preso come riferimento (butano).

Si ricorda che i rilevatori devono essere tarati da personale specializzato ogni 6 mesi e che il riscontro dell'avvenuta taratura deve essere evidenziato tramite uno specifico "bollino" incollato sul rilevatore.

7.14 Obblighi speciali in materia di Salute Sicurezza e Ambiente

Le priorità di ISAB sono le seguenti:

- La sicurezza dei Lavoratori;
- La tutela dell'ambiente;
- La completa integrazione delle proprie attività nel territorio.

La Committente richiede pertanto all'Appaltatore di:

- assicurare che gli aspetti di salute, sicurezza ed ambiente abbiano la priorità in tutte le attività;
- garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- assicurare un sistema per analizzare ogni "incidente" e "mancato incidente" in modo da identificare le azioni preventive e correttive e prevenire eventi simili;
- minimizzare nelle attività l'impatto ambientale e le possibili fonti di inquinamento;

- eventuali subappaltatori siano sensibilizzati affinché siano consapevoli delle loro responsabilità rispetto alla salute, alla sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente.

La Committente richiede che l' Appaltatore attribuisca, durante la esecuzione del Lavoro, la massima priorità e rilevanza alle questioni concernenti la sicurezza e l'igiene sul Lavoro e la salvaguardia dell'ambiente.

L' Appaltatore prima dell'inizio del Lavoro valuterà tutti i rischi connessi alla propria attività dai quali possano scaturire danni ai lavoratori e/o all'ambiente; studia quindi tutte le relative normative, ivi comprese non solo Leggi e Regolamenti espressamente emanati dalle competenti Autorità nazionali o locali, ma anche ogni altra buona norma di diligenza che secondo la prassi nel settore sarà opportuno osservare al fine di eliminare o comunque di ridurre al minimo il rischio di danno alle persone e/o all'ambiente.

L' Appaltatore garantirà l'osservanza di tutta la suindicata normativa vigente in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di salvaguardia dell'ambiente e prenderà ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi rischio di danno anche potenziale.

L' Appaltatore si impegna fin d'ora a risarcire, indennizzare e manlevare, nella forma più ampia, la Committente da ogni danno e conseguenza economica derivante da qualsiasi ricorso o azione promossa in qualsivoglia sede, anche penale, contro quest'ultima da terzi, per un qualsiasi infortunio o altro evento, inclusi eventuali danni all'ambiente, connesso con l'inosservanza di norme, disposizioni di sicurezza di qualunque tipo o comunque connessa con l'esecuzione del Lavoro.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza;
- attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- utilizzare attrezzature e mezzi d'opera (propri o del Committente) in regola con le norme di sicurezza;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l'attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dal Committente sui rischi relativi all'area in cui avvengono i lavori in appalto;
- esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione che mette a loro disposizione;
- comunicare al Committente il nominativo della persona responsabile della sicurezza del personale presente sul luogo di lavoro ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- comunicare al Committente il nome del proprio Referente (probabilmente coincidente con quello di responsabile della sicurezza o Capo Cantiere);

- non utilizzare attrezzature di proprietà del Committente senza autorizzazione scritta;
- mantenere ordine e pulizia nell'area in cui si svolgono i lavori;
- non utilizzare utenze energetiche di rilevante potenza e di consumo significativo senza autorizzazione scritta;
- provvedere in autonomia allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel proprio lavoro, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di appalto;
- controllare che il proprio personale abbia comportamento corretto e che non arrechi danno a colleghi o intralcio al regolare svolgimento dei lavori.

8. ONERI DI SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza devono essere obbligatoriamente riportati nel contratto di appalto (D.lgs. 81/08 e s.m.i. art 26, comma 5). E' inteso che possono essere riportati nel contratto stesso e/o nell'ordine che lo accompagna, anche successivamente e comunque precedente l'inizio lavori, oppure nel DUVRI.

Il comma 6 dello stesso articolo, impone alla Committente di *valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al [...] costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.*

Tale costo va tenuto distinto dall'importo a base d'asta e non è soggetto a ribasso; mentre, i costi della sicurezza riguardanti l'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, rimangono a carico della stessa.

L'impresa dovrà dimostrare, in caso di verifica, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

La presenza di Rischi da Interferenza, va dunque contemplata nel DUVRI e per ogni Rischio analizzato vanno valutati i conseguenti costi.

Le misure di sicurezza legate ai rischi interferenziali sono riconosciuti dalla Committente e comprese nel costo dei lavori computato con i prezziari, anche se riconducibili all'organizzazione che si è data la singola impresa (es. elmetto, scarpe di sicurezza, tuta da lavoro trivalente, etc.) ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro che la legge pone a carico delle stesse.

L'individuazione delle misure di sicurezza si possono essenzialmente elencare in:

- a. misure di sicurezza i cui oneri possono essere definiti standard (DPI ambientali – Tabella A) ed il loro costo non è legato alla singola operazione ma si riferisce al numero di persone impiegate;

b. misure di sicurezza i cui oneri possono essere definiti specifici (Tabella B) in quanto il loro costo è legato alla singola operazione da svolgere.

Quindi nel caso a) per ogni singolo contratto quadro pluriennale e per ogni singolo ordine specifico, il riconoscimento degli oneri per le prescrizioni di sicurezza va calcolato in fase di gara di appalto in funzione del numero di risorse previsto (Tabella A).

Nel caso b) le prescrizioni di sicurezza vanno dettagliate per ogni singolo lavoro e quindi per singolo OdC e per identificarli vengono utilizzate le schede di lavorazione standard definite in Allegato 2 del DUVRI (Tabella B).

Il programmatore emetterà gli OdC considerando gli apprestamenti previsti nelle schede e quelli chiaramente individuabili prima della redazione del permesso di lavoro.

Se durante la redazione del Permesso di Lavoro o a causa di commenti dell'Appaltatore riguardo le schede di lavorazione, scaturiscono ulteriori prescrizioni di sicurezza, sarà cura del supervisore lavori avvisare il Programmatore per aggiornare l'OdC.

A seguire si riportano le Tabelle utilizzate per il calcolo dei costi.

Prospetto costi Ambientali

Tipologia contratto impresa appaltatrice	
Persone impiegate	
Durata in giorni (solo per ordini specifici)	
Valore annuale del contratto quadro	
Durata contratto quadro	
Valore ordine specifico	

Descrizione	Num risorse	u.m.	Costo unitario	Costo parziale	Coeff. Abb.	N°/persona/anno	Costo annuale	Costo mensile	Costo giornaliero
Dispositivi di protezione individuale ambientali		-	[€]	[€]	-		[€]	[€]	[€]
Tuta trivalente	0	[n.]	77	0	0,33	0,00	0	0	0
Camicia da lavoro trivalente	0	[n.]	33	0	0,33	0,00	0	0	0
Semimaschera facciale di emergenza con filtro polivalente 770	0	[n.]	39	0	0,33	0,00	0	0	0
Cappuccio di Fuga (per IGCC)	0	[n.]		0	0,33	0,00	0	0	0,88
Occhiali di sicurezza (protezione generici) *	0	[n.]	2,38	0	0,33	0,00	0	0	0
Otoprotettori (tappi monouso)	0	[paio]	0,09	0	1	0,00	0	0	0

Guanti protettivi *	0	[paio]	1,61	0	1	0,00	0	0	0
Dispositivi di rilevazione		-	[€]	[€]	-	0,00	[€]	[€]	[€]
Gas-badge monogas (es.NH3)	0	[n°]	380	0	0,33	0,00	0	26,19	0
Taratura degli strumenti	0	cad.	40	0	1	0,00	0	0	0
Gas-badge (Expl. – SO2 – H2S – CO - O2)	0	[n°]	475	0	0,33	0,00	0	0	3,3
Formazione						n. formazioni/ persona/anno			
Formazione trimestrale del personale	0	[h]	20	0		0,00	0		0
Dispositivi per la comunicazione						n. formazioni/ persona/anno			
Telefono cellulare ATEX		cad.	966,68	0	0,33	-	0	0	0

Totale costo DPI Ambientali ordine specifico	0
---	----------

% costo DPI Ambientali ordine specifico	
--	--

Oneri di sicurezza Annuali DPI Ambientali per contratto quadro	0
---	----------

% Oneri di sicurezza DPI Ambientali per contratto quadro	
---	--

* Il numero di occhiali di sicurezza e di guanti protettivi può variare secondo la tipologia del contratto in essere

Tabella B: *Tabella Misure di Sicurezza Specifiche*

TABELLA B

Prospetto costi Misure di Sicurezza

Tipologia contratto impresa appaltatrice							
Durata in giorni							
Valore del contratto							
Descrizione	Quantità	u.m.	Costo unitario	Coeff. Abbattimento	Costo unitario per ogni mese di utilizzo	Costo unitario per ogni giorno di utilizzo	Costo totale
Dispositivi di rilevazione		-	[€]	-			
Rilevatore acustico di radiazione		Cad.	150	1	12,50	0,57	0
Dispositivi di protezione individuale specifici		-	[€]	-			
Visiera in policarbonato		Cad.	12	0,5	0,50	0,02	0
Visiera antiacido		Cad.	15	0,5	0,63	0,03	0
Guanti antiacido (gomma o PVC)		[paio]	1,29	0,5	0,05	0,00	0
Tuta antiacido		Cad.	14,58	1	1,22	0,06	0
Occhiali antispruzzo con mascherina		Cad.	2,89	0,5	0,12	0,01	0
Cuffia antirumore		Cad.	3,77	1	0,31	0,01	0

Guanti anticalore		[paio]	4,23	0,5	0,18	0,01	0
Calzature antiacido (Stivali in gomma)		[paio]	13,83	0,5	0,58	0,03	0
Maschera antipolvere		Cad.	3,38	1	0,28	0,01	0
Tuta antipolvere		Cad.	3,98	0,3	0,10	0,00	0
Maschera antigas con filtro polivalente		Cad.	39	0,5	1,63	0,07	0
Autorespiratore spallabile		[h]	14,7			0	0
Autorespiratore carrellato		[h]	14,7		0	0	0
Filtro polivalente per maschera facciale con attacco universale		Ad Uso	7,35	1			0
Scafandro antiacido		Ad Uso	250		0		0
Equipaggiamento di avvicinamento al fuoco		Cad.	80	0,3	2,00	0,09	0
Cinture di sicurezza		Cad.	66,39	0,3	1,66	0,08	0
Dispositivo anticaduta retrattile		Cad.	169	0,3	4,23	0,19	0
Dispositivo anticaduta retrattile con manovella per recupero d'emergenza		Cad.	413,2	0,3	10,33	0,47	0
Giubbotto di salvataggio galleggiante					0,00	0,00	0
Tuta in Tyvec		Cad.	3,98	0,3	0,10	0,00	0
Dispositivi di protezione collettiva					0,00	0,00	
Transennature		Cad.	47,2	1	3,93	0,18	0
Cartellonistica segnaletica		[mq]	10	1	0,83	0,04	0
Estintori a polvere 6 kg		Cad.	56,3	1	4,69	0,21	0
Pannelli in plexiglass a protezione da contatti elettrici		[mq]	6	1	0,50	0,02	0
Teli per copertura fogne		[mq]	2	1	0,17	0,01	0
Teli ignifughi		[mq]	13	1	1,08	0,05	0
Nastro segnaletico		[mt]	1				0

Attività							
Assistenza al trasporto eccezionale		[h]	24				0
Assistenza da terra per lavori in quota		[h]	24				0
Predisposizione POS		[h]	28				0
Predisposizione Fascicolo tecnico		[h]	28				0
Misure e prove ambientali:							
Esplosività in continuo		[h]	24				0
Esplosività		Cad.	7				0
Esplosività con sonda		Cad.	9				0
Prove con determinazione		Cad.	9				0
Prove ambientali		Cad.	15				0
Lavori in spazi confinati (misure di sicurezza aggiuntive)							
Assistenza dall'esterno		[h]	24				0
Radio Ricetrasmittente ATEX		Cad.	900	1	75,00	3,41	0
Telefono cellulare ATEX		Cad.	966,68	1	80,56	3,66	0
Prove ambientali prima dell'accesso		Cad.	15				0
Prove ambientali durante l'esecuzione del lavoro		Cad.	15				0
Cassetta di pronto soccorso ai sensi del D.M. 388		Cad.	65	1	5,42	0,25	0
Barella Tipo Spinale		Cad.	465	1	38,75	1,76	0
Imbracatura CIN004 per barella tipo spinale		Cad.	200	1	16,67	0,76	0
Tavola spinale		Cad.	164	1	13,67	0,62	0
Fermacapo		Cad.	71	1	5,92	0,27	0
Immobilizzatore spinale		Cad.	112	1	9,33	0,42	0
Telo porta feriti		Cad.	38,5	1	3,21	0,15	0
Stecca conformabile		Cad.	7,2	1	0,60	0,03	0
Coperta COP216 Isotermica oro/argento		Cad.	1,57	1	0,13	0,01	0
Pallone di ventilazione		Cad.	40	1	3,33	0,15	0

N° 2 trombe pneumatiche no-gas		Cad.	15	1	1,25	0,06	0
Collare STD		Cad.	17,5	1	1,46	0,07	0
Lampada frontale new PIXA3		Cad.	52	1	4,33	0,20	0
Lampada Wolflite H-251 antidef.		Cad.	320	1	26,67	1,21	0
Gas-badge monogas (es.NH3)		Cad.	380	0,33	10,45	0,48	0
Gas-badge pentagas (Expl. – O2 – SO2 – H2S – CO)		Cad.	475	0,33	13,06	0,59	0
Taratura degli strumenti		Semestrale	40	2	6,67	0,30	0
Estrattore fumi		Cad.	50	1	4,17	0,19	0
Fermo lavori							
Fermo lavori per prove di emergenza simulata		[h]	24				0
Costo totale Oneri di Sicurezza Specifici							0
% Oneri di sicurezza Specifici							

vedi costi ambientali

Modalità di Compilazione Tabella A

Caso 1) – Contratto Quadro

Per il calcolo degli oneri di sicurezza ambientali vanno compilati i seguenti campi:

- a) numero persone impiegate;
- b) valore annuale del contratto quadro.

Inserendo i suddetti dati si ottiene automaticamente il valore totale annuale dei DPI Ambientali e la conseguente percentuale rispetto al valore annuale del contratto.

Gli oneri di sicurezza come sopra calcolati vanno successivamente inseriti in fase di gara di appalto; contestualmente va consegnata la Tabella B con indicati i soli costi di sicurezza specifici unitari.

Caso2) – Ordine Specifico

Per il calcolo degli oneri di sicurezza ambientali vanno compilati i seguenti campi:

- a) numero persone impiegate;
- b) durata in giorni del contratto.

Inserendo i suddetti dati si ottiene automaticamente il valore totale annuale dei DPI Ambientali.

Gli oneri di sicurezza come sopra calcolati vanno successivamente inseriti in fase di gara di appalto insieme a quelli specifici calcolati con la Tabella B.

Modalità di Compilazione Tabella B

Sia nel caso di Contratto Quadro, sia nel caso di Ordine Specifico, la Tabella B va compilata nel modo seguente:

- a) numero persone impiegate;
- b) durata in giorni del contratto;
- c) quantità (numero complessivo delle misure di sicurezza).

Inserendo i suddetti dati si ottiene automaticamente il valore totale delle misure di sicurezza specifiche e la conseguente percentuale rispetto al valore del contratto.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato comporta a carico dei responsabili che le hanno commesse, l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

- Il tipo e l'entità delle sanzioni previste saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- di particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Una volta accertata la violazione di una disposizione del presente capitolato sarà segnalata per iscritto la violazione al Responsabile dell'impresa, al legale rappresentante dell'Impresa e alle competenti funzioni aziendali ISAB (HSE, H.R. Acquisti), che provvederanno, come detto, a sanzionare il comportamento censurato, fatta salva ogni iniziativa volta a far sanzionare dai competenti organi pubblici illeciti penali o di varia natura.

In ogni caso, la violazione delle prescrizioni fissate nel Capitolato e nelle procedure previste dai protocolli interni ISAB compromette il rapporto fiduciario tra ISAB e l'Esecutrice.

Si richiede pertanto alle imprese, in conformità a quanto previsto dai singoli contratti collettivi di settore applicabili, di dotarsi di un sistema disciplinare trasparente, efficace e strutturato, che preveda sanzioni commisurate alle diverse tipologie di infrazione.

Contestato quindi l'accaduto all'impresa terza, sarà cura del gestore di contratto vigilare perché sia attivato dei confronti del responsabile delle infrazioni, il procedimento disciplinare a norma dell'art. 7, L.300/1970 e s.m.i., del cui esito, ISAB dovrà essere prontamente informata.

Al ricevimento della documentazione a supporto dell'effettiva adozione del provvedimento, ISAB inibirà l'accesso agli stabilimenti.

Nel caso si rendesse necessario sospendere il lavoratore, in attesa dei provvedimenti disciplinari dell'impresa terza, è facoltà del gestore del contratto procedere con un provvedimento provvisorio a titolo precauzionale con effetto immediato.

Tale provvedimento deve essere comunicato per iscritto al Responsabile dell'impresa ed alle competenti funzioni aziendali.

Per quanto riguarda gli interventi nei confronti delle imprese, i cui dipendenti si siano resi responsabili di infrazioni ISAB, attraverso il gestore del contratto e la Funzione Acquisti, valuterà caso per caso soluzioni sanzionatorie.

In particolare se la violazione è di entità tale da esporre a pericoli gravi e/o causare danni a persone, ad asset e all'ambiente sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, ISAB avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale senza versamento di indennizzi o risarcimenti e senza preavviso alcuno, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Recidività

Tutti i comportamenti recidivi verranno sanzionati applicando tipologie sanzionatorie di livello superiore al livello precedentemente applicato, fino alla risoluzione contrattuale nel caso in cui le violazioni reiterate siano attribuibili all'organizzazione dell'impresa Esecutrice.

Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale

I provvedimenti provvisori, possono essere adottati dal preposto ISAB e nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, solo dal responsabile della Funzione Acquisti, che rileva una mancanza tale da comportare dubbi circa la completa applicazione delle disposizioni del presente capitolato, in attesa della conferma o meno del provvedimento definitivo di ammonizione, sospensione o risoluzione. Nel caso di sospensione la durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

9.1 Tipologie di sanzioni

In base alla gravità della violazione accertata da parte del lavoratore dell'impresa Esecutrice, ISAB promuove provvedimenti che vanno dalla notifica mediante lettera fino alla risoluzione del rapporto contrattuale con richiesta di eventuale indennizzo, che rappresenta la massima sanzione, qualora il/i lavoratore/i compiano infrazioni gravi da esporre a pericoli gravi e/o causare danni a persone, proprietà e ambiente, all'interno e all'esterno dello stabilimento.

Di seguito si riportano le tipologie sanzionatorie per livelli crescenti:

CONTRACTORS SAFETY PERFORMANCE: IDENTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN FUNZIONE DELLA GRAVITA' E RELATIVI PROVVEDIMENTI				
Livello	Descrizione	Esempi	Provvedimenti vs i lavoratori	Provvedimenti vs la ditta
1 Lieve	Lievi violazioni alle prescrizioni del Contratto di appalto	Mancato rispetto dei tempi nella presentazione di documenti richiesti. <i>Presentazione tardiva della documentazione che certifica la qualità dei servizi prestati</i>	Ammonizione verbale	Contestazione scritta; Richiesta di adeguamento.
	Lievi violazioni alle prescrizioni del Permesso di Lavoro	Mancata disponibilità di allegati; Mancata disponibilità di DPI (standard) o DPC (dispositivi di protezione collettiva) previsti per attività che non hanno ancora avuto inizio;		Contestazione scritta; Richiesta di adeguata formazione verso il lavoratore con attestazione verifica apprendimento.
	Lievi violazioni alle Regole e Procedure Aziendali	Superamento limite di velocità (fino a 10 km oltre i limiti); <i>Parcheggio in aree in cui non è consentito il parcheggio (senza potenziali importanti conseguenze).</i>		
2 Medio	Violazioni alle prescrizioni del Contratto di Appalto	Mancata disponibilità e rintracciabilità di documenti (es. libretti di uso e manutenzione, ecc); <i>Violazione degli obblighi di legge relativamente agli aspetti di salute, sicurezza ed ambiente nella gestione del personale e dei cantieri (es. DVR, Piani di emergenza di cantiere, visite mediche periodich, nomine dei preposti, etc.)</i>		Contestazione scritta; Richiesta di adeguamento.
	Violazioni alle prescrizioni del Permesso di Lavoro	Presenza di lavoratori in area di lavoro senza PdL che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa; <i>Parziale o inadeguata applicazione delle prescrizioni per l'esecutore di cui alla sez. C5 del modulo PdL.</i>	Inibizione all'ingresso in stabilimento per un periodo compreso fra 2 e 5 gg lavorativi, in funzione dell'intenzionalità o meno della violazione e della sussistenza o meno di precedenti violazioni, anche di livello diverso	Contestazione scritta; Richiesta di adeguata formazione verso tutto il personale sociale con attestazione verifica apprendimento.
	Violazioni alle Regole e Procedure Aziendali	Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; Assenza rete parascintilla nell'automezzo; Non conformità dell'automezzo al Codice della Strada. <i>Presenza in stabilimento di personale in condizioni non idonee per uso di alcool, droghe e sostanze tossiche</i>		
3 Grave	Gravi violazioni alle prescrizioni del Contratto di Appalto	Mancata disponibilità e rintracciabilità di documenti (es. libretti di verifica mezzi di sollevamento, certificati di prova, libretto ponteggi, ecc). Mancata disponibilità di documenti di controllo e di registrazione in genere, al fine di dare evidenza dell'ottemperamento agli obblighi di legge e alle prescrizioni aziendali; <i>Utilizzo di dispositivi tecnici, mezzi, apparecchiature e strumenti non in linea con i controlli di legge o in cattive condizioni di usura o privi della necessaria documentazione che ne autorizza l'uso</i>		Contestazione scritta; Sospensione temporanea dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto fino alla verifica di avvenuto adeguamento alle prescrizioni contrattuali; Richiesta di adeguata formazione con attestazione verifica apprendimento. Richiesta di sostituzione del capo cantiere e del responsabile sicurezza a tempo determinato (nei casi più gravi anche a tempo indeterminato). Sanzione pecuniaria
	Gravi violazioni alle prescrizioni del Permesso di Lavoro	Mancata disponibilità di DPI o di DPC (dispositivi di protezione collettiva) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; Presenza di lavoratori in area di lavoro senza PdL che stanno svolgendo l'attività lavorativa; Mancata applicazione delle prescrizioni per l'esecutore riportate nel modulo del PdL.	Inibizione all'ingresso in stabilimento per un periodo compreso fra 6 e 20 gg lavorativi (nei casi più gravi anche a tempo indeterminato), in funzione dell'intenzionalità o meno della violazione e della sussistenza o meno di precedenti violazioni, anche di livello diverso;	
	Gravi violazioni alle Regole e Procedure Aziendali	Utilizzo cellulare alla guida di un'automezzo; Superamento limite di velocità (più di 20 km oltre i limiti); Utilizzo cellulare in area operativa; Mancato corretto smaltimento dei rifiuti <i>Occultamento o alterazione di informazioni in presenza di eventi incidentali</i> <i>Disinserimento dei sistemi di sicurezza dei mezzi e delle apparecchiature</i> <i>Fumo in aree non autorizzate</i> <i>Danneggiamento di strutture (cavalcavia, limitatori), linee, aparechiature elettriche e strumentali, apparecchiature, condutture interrate (comprese le linee cablate)</i> <i>Gestione impropria dei rifiuti (stoccaggio non autorizzato o fuori dai limiti di legge, smaltimento improprio, abbandono, non corretta rintracciabilità, rimozione tardiva di rifiuti generati dall'attività manutentiva)</i>		
4 Molto grave	Gravissime violazioni alle prescrizioni del Contratto di Appalto	Mancata disponibilità di documenti autorizzativi; Inadempienze alle norme di legge in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente		Contestazione scritta; Sospensione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto; Risoluzione del rapporto contrattuale; Inserimento in black list; Sanzione pecuniaria
	Gravissime violazioni alle prescrizioni del Permesso di Lavoro	Mancata applicazione di misure generali e specifiche di protezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, che possano esporre a pericoli gravi e immediati le persone, gli asset e l'ambiente.	Inibizione all'ingresso in stabilimento a tempo indeterminato	
	Gravissime violazioni alle Regole e Procedure Aziendali	Tutti i comportamenti non sicuri, tutte le azioni non sicure e, in generale, tutte le violazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza, che possano esporre a pericoli gravi e immediati le persone, gli asset e l'ambiente, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.		
	Qualsiasi violazione che ha causato danni alle persone, agli asset e all'ambiente sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.	Rilascio non autorizzato nella rete fognaria del Committente di rifiuti liquidi e/o sostanze chimiche utilizzate dalla società appaltatrice o generate dall'attività della società appaltatrice Emissioni non autorizzate nell'atmosfera di sostanze inquinanti generate dall'attività Inquinamento del suolo nelle aree della Committente e nell'area cantiere eventualmente assegnata all'Appaltatore		

(*) Consistenze e importi delle sanzioni pecuniarie saranno di volta in volta stabilite nel contratto d'appalto.